SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

135ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988» **(1052)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici»:

ABIS *(DC), relatore* ..... 4, 7, 11 e *passim*
AMATO, *ministro del tesoro* 5, 23
VITALE *(PCI)* 6, 8
COLOMBO, *ministro delle finanze* . 8, 11, 20 e *passim*
BRINA *(PCI)* 10, 11, 16
* CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* 14, 28, 29
BONORA *(DC)* 15, 28, 29
FILETTI *(MSI-DN)* 18, 31
SCEVAROLLI, *(PSI)* 18
* DE CINQUE *(DC)* 19
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... *Pag.* 24
FERRAGUTI *(PCI)* 25
COVI *(PRI)* 29
BERLANDA *(DC)* 30
SPOSETTI *(PCI)* 33
FASSINO *(Misto-PLI)* 36

Discussione:

«Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» **(989)**:

PONTONE *(MSI-DN)* 38
TARAMELLI *(PCI)* 39
LOMBARDI *(DC)* 43
MURMURA *(DC), relatore* 46
CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica* 48

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 51

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 1° luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bonalumi, Cuminetti, D'Amelio, Genovese, Grassi Bertazzi, Graziani, Ianniello, Kessler, Rigo, Toth, Vettori, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gianotti, in Giappone, per attività della Commissione economica della NATO; Fioret, Gerosa, Spetič, a Buenos Aires, per la II Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le Comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988» (1052)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1052.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertiro in legge il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che nella seduta di ieri abbiamo esaminato gli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(*Modifiche della misura del versamento di acconto*)

1. La misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è elevata per gli anni 1988, 1989 e 1990 al 95 per cento. È altresì elevata al 95 per cento la misura del versamento di acconto dell'imposta locale sui redditi, prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi per i medesimi anni da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 6.1, sostituire le parole: «17 luglio 1986» *con le altre:* «1° ottobre 1985».

6.1/1 FRANZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole "All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico" sono aggiunte le seguenti: "con effetto dal 17 luglio 1986,"».

6.1 LA COMMISSIONE

Stante l'assenza del senatore Franza, l'emendamento 6.1/1 si intende decaduto.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 6.1.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, per la verità noi avevamo considerato la materia oggetto del presente emendamento estranea al decreto-legge in quanto il fine di quest'ultimo è quello di realizzare meno spese e maggiori

entrate (e non per una sua linea particolare in quanto in esso sono trattate diverse materie). Con questo emendamento, al contrario, vengono previste nuove spese: perciò avevamo ritenuto, in un primo momento in Commissione, di non poterlo accogliere, proprio perchè perseguiva un fine diverso da quello verso il quale si muove il decreto-legge. In seguito, però, ci venne spiegato che al momento della conversione del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si incorse in un errore materiale; tanto è vero che, essendo stato trasmesso al Senato all'ultimo minuto (così come avviene spesso), non potendo questo ramo del Parlamento apportare la modifica, pena la sua decadenza, fu votato un ordine del giorno con il quale si raccomandava al Governo di presentare un provvedimento che consentisse di inserire una data - che è proprio quella del 17 luglio 1986 - anche nel comma in cui era stato dimenticato. Accertato che già nel decreto-legge n. 70 c'era la copertura per questo emendamento - che pure essendo abbastanza estraneo, non va comunque in direzione contraria al senso di marcia del decreto-legge - la Commissione lo ha accolto.

Ne propongo pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AMATO, *ministro del tesoro*. Mi associo totalmente a quanto ha detto il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 del decreto-legge:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi percepiti nell'anno 1988, è ridotta di un importo pari al 2 per cento dell'imposta netta arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. Ai fini della applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1988, o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 1.500 miliardi, si provvede quanto a lire 900 miliardi nel 1988 e a lire 600 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 del

Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, utilizzando lo specifico accantonamento "Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso programmatico"».

6.0.1 VITALE, ANDRIANI, BOLLINI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VITALE. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, la proposta contenuta nell'emendamento 6.0.1 per la verità potrebbe anche non aver bisogno di essere illustrata. Essa è semplice nella sua articolazione e molto chiara per i contenuti e le finalità che si propone. Tuttavia intendo ugualmente dire qualcosa perchè, signor Presidente, questa vicenda dell'IRPEF ha alle sue spalle una lunga storia. In questi giorni si sta scrivendo un altro capitolo di questa storia: la vicenda è tornata di grande attualità all'interno di una rinnovata esigenza di riforma fiscale nel paese, è riesplosa nel contesto della manovra economica e fiscale del Governo per il rientro dal *deficit* di bilancio.

La manovra è stata appena annunciata e ha determinato non soltanto un grande dibattito tra le forze politiche e le forze sociali del paese, ma anche scioperi articolati per regioni: è storia di questi giorni, dei giorni scorsi e dei giorni a venire. E vi sono stati anche preannunci e minacce – come quello di ieri del segretario della CISL, Marini – di scioperi generali.

L'annuncio della manovra ha determinato anche attacchi molto chiari e pesanti, come quello della Confindustria. Voglio qui citare quello che ha detto a proposito Patrucco: «Le misure messe in cantiere dal Governo sui problemi economici e fiscali sono una operazione drammatica e sbagliata». La manovra dunque sta determinando un grande dibattito ma, per la verità, sta suscitando in alcune forze politiche – ed in modo particolare in quella che io rappresento, il Partito comunista – proposte chiare e precise.

Voglio richiamare per un minuto la proposta nostra e della Sinistra indipendente in materia, che certamente esigerà un confronto molto preciso e ravvicinato in altra sede ed in altro momento e che si riassume in un principio molto semplice, al di là delle etichette che in questi giorni le sono state affibbiate e al di là degli accostamenti che ne sono stati fatti al sistema americano o inglese; come è stato detto: un principio molto semplice, signor Presidente, un principio di equità fiscale, non solo come fatto di esigenza di una nuova moralità fiscale nel nostro paese, ma anche come elemento di manovra del bilancio la cui mancata realizzazione sarebbe ormai intollerabile. La nostra è dunque una proposta che si può riassumere (ne parleremo al momento opportuno: lo dicevo prima, e rispetto questo impegno; non è il caso di preannunciarne i termini qui) in un concetto molto semplice: pagare tutti su tutto per far pagare di meno a chi paga troppo, e in questo paese sappiamo bene chi è che ha pagato troppo sinora.

Io credo, signor Presidente, onorevoli Ministri, che sarebbe arduo e forse anche inopportuno in questa sede e in questo momento richiamare le scansioni continue verificatesi nel corso di questi anni attorno a questa vicenda del fisco, gli appuntamenti mancati ai fini di un serio intervento da parte dei vari Governi, le speranze tradite, i se e i ma, soprattutto sotto la

gestione di Visentini del Ministero delle finanze e di Craxi della Presidenza del Consiglio. E buon ultimo, voglio dirlo con molta chiarezza, onorevole Amato, si è avuto questo fatto di legare al raggiungimento di un tasso di inflazione del 4,5 per cento l'esigenza di rivedere le aliquote IRPEF! È un fatto che non accettiamo, che non può essere proposto così come gli stessi sindacati stanno chiedendo in questi giorni: in proposito torno a citare la dichiarazione di ieri del segretario generale della CISL, Marini.

Ebbene, noi con l'emendamento che sto illustrando proponiamo, e per una sola volta – appunto perchè tutto quello che io ho detto e dirò in questa materia deve far tener presente che siamo in un campo totalmente da rivisitare, in una materia che è tutta da rivedere – la riduzione del 2 per cento dell'IRPEF per i redditi percepiti nel 1988, e quindi a valere dal 1989: ciò senza incidenza sul bilancio del 1988, tranne, e si tratta di cifre irrisorie, per i rapporti di lavoro che dovessero interrompersi da qui al dicembre di quest'anno. Facciamo questa proposta, signor Presidente, onorevoli Ministri, perchè riteniamo tale riduzione un atto dovuto da parte del Governo, la riterremmo un segnale di rispetto dell'impegno contenuto nel decreto di San Valentino, quel decreto che noi non condividemmo e per il quale organizzammo un *referendum* che noi abbiamo perso e che voi vinceste, un decreto che avete definito la panacea di tutti i mali dell'economia italiana. A distanza di quattro anni dall'approvazione di quel decreto però si continua a parlare di *fiscal drag* mentre con quel decreto, a fronte della sterilizzazione della scala mobile, si sarebbe dovuta effettuare la eliminazione del *fiscal drag*. Ancora una volta quindi – e la cosa per la verità non mi sorprende – mancate di parola, signori del Governo.

Noi vi richiamiamo allora con il nostro emendamento al rispetto ed al mantenimento dell'impegno assunto ed indichiamo, poichè siamo un Gruppo ed una forza responsabile, come sempre abbiamo dimostrato di essere, la copertura dei 1500 miliardi occorrenti mediante la corrispondente riduzione del capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, utilizzando lo specifico accantonamento: «Riduzione IRPEF» per 900 miliardi per l'anno 1988 e 600 miliardi per l'anno 1989.

Sarebbe grave dunque, signor Presidente, onorevoli Ministri, non accettare la nostra proposta. Vorrebbe dire che il Governo vuole già attuare quest'impostazione sbagliata e iniqua che emerge in questi giorni sulla base della proposta avanzata dal vice presidente del Consiglio De Michelis prima e da altri poi: una proposta che vorrebbe ripetere l'esperienza del 1984 di sterilizzazione della scala mobile rispetto all'aumento delle aliquote dell'IVA (partita di giro IVA e IRPEF), un'esperienza che non accettiamo e che ci troverebbe nettamente contrari. Pertanto vi chiediamo una risposta immediata che si esplichi in un atteggiamento di segno positivo.

Per questo complesso di ragioni abbiamo presentato l'emendamento che ho testè illustrato ed ora vi chiediamo, signori della maggioranza, di votarlo con noi. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ABIS, *relatore*. Non voglio entrare in un'analisi della materia di cui peraltro abbiamo molto discusso anche in altro momento. Sono contrario

all'emendamento proprio per la collocazione del decreto al nostro esame. L'emendamento comporta delle spese, anche se coperte, su capitoli previsti all'interno dei fondi globali; esso va però in una direzione opposta a quella del decreto, il quale si propone di spendere di meno e di incassare di più. Comportando quindi l'emendamento in esame delle ulteriori spese, ritengo che non sia questa la sede nella quale debba essere esaminata la problematica cui esso si riferisce.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, sostanzialmente condivido l'opinione del relatore per diverse ragioni. Innanzitutto, si tratta di un emendamento che va in senso contrario alle finalità proprie del provvedimento che stiamo discutendo. In secondo luogo, è noto che quando di questo tema si discusse in sede di esame della legge finanziaria e furono adottate anche delle norme specifiche, queste erano assoggettate a delle condizioni che non si sono verificate. In terzo e più importante luogo, in questo momento abbiamo aperto una discussione che viene condotta da parte del Governo con i sindacati, ma con intendimenti positivi, costruttivi, senza alcuna volontà dilatoria. Si vuole arrivare a delle conclusioni positive.

CROCETTA. Dopo tanti scioperi?

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Gli scioperi sono in parte estranei a quanto stiamo discutendo in questo momento. Noi intendiamo operare con volontà costruttiva e perciò a me sembra fuor d'opera anticipare ora una norma – mi riferisco al prossimo anno – che contenga quello che invece dovrà essere discusso in sede sindacale.

Per tutte queste ragioni, non ritengo opportuno discutere adesso di questo argomento ed anzi sarei tentato di chiedere ai presentatori di ritirare l'emendamento 6.0.1. Nel caso in cui essi vogliano invece mantenerlo, dovrò pregare il Senato di respingerlo.

PRESIDENTE. Senatore Vitale, insiste per la votazione dell'emendamento 6.0.1?

VITALE. Signor Presidente, non intendo replicare a quanto affermato dal relatore e dal Ministro, anche se sarebbe opportuno farlo. Non solo non ritiriamo l'emendamento, ma vogliamo ricordare al Ministro che si tratta di una «*una tantum*» che tende a far rispettare al Governo un impegno da esso assunto in altro momento. Se il Governo ancora una volta non intende rispettare gli impegni assunti, noi non possiamo che prenderne atto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Vitale e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

(*Anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti mensili ai fini dell'IVA*)

1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Entro il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:

"Entro il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23, o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26.

Qualora il contribuente non effettui entro il termine indicato al primo comma l'operazione di liquidazione e il relativo versamento ha la facoltà di effettuare l'operazione di liquidazione e il versamento dell'imposta nei quindici giorni successivi senza incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 43 e 44, versando in aggiunta all'imposta dovuta per il periodo gli interessi calcolati in misura fissa dell'1 per cento".

2. Il numero 5) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'articolo 27 e gli estremi delle relative attestazioni; gli importi pari all'1 per cento dell'imposta dovuta di cui all'articolo 27, secondo comma, devono essere riportati in apposita sezione della dichiarazione e non se ne deve tener conto nella liquidazione dell'imposta effettuata in sede di dichiarazione annuale".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988».

7.1 BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, VITALE, BOLLINI, SPOSETTI, VIGNOLA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BRINA. Signor Presidente, debbo preliminarmente precisare che alla quinta riga del secondo capoverso del nostro emendamento le parole: «nei quindici giorni successivi» vanno sostituite con le altre: «entro il giorno 5 del mese successivo».

Per quanto concerne la nostra proposta, l'articolo 7 riguarda l'anticipazione del termine per la liquidazione di versamenti mensili ai fini IVA per i contribuenti con un volume di affari annuo superiore a 480 milioni di lire. Attualmente questi contribuenti sono tenuti a calcolare, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'imposta sulla base delle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente e a pagare l'imposta così liquidata nello stesso termine.

Il testo del decreto riduce l'arco temporale necessario per i conteggi da 35 a 22 giorni, operando un taglio netto di 13 giorni. Il proposito dichiarato è quello di ottenere, attraverso il versamento anticipato, una maggiore disponibilità di cassa pari a 2.250 miliardi.

La manovra, in sè indolore, incontra tuttavia ostacoli di carattere tecnico-operativo, come è stato evidenziato in più occasioni dalle diverse associazioni di categoria, i cui aderenti sono assoggettati ai versamenti trimestrali dell'IVA. Nonostante la diffusa informatizzazione della contabilità IVA, per molti soggetti, dai commercianti alla stessa Confindustria, i tempi così ridotti risultano incompatibili con l'organizzazione contabile delle loro aziende.

Il nostro emendamento va incontro a queste reali esigenze e, pur mantenendo fermo il termine del 22 del mese successivo indicato dal decreto, prevede l'opzione per le aziende che ritenessero opportuno avvalersene di effettuare l'operazione di liquidazione ed il versamento dell'imposta entro il giorno 5 del mese successivo - come è attualmente - senza incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 43 e 44, versando però, in aggiunta all'importo dovuto per il periodo, gli interessi calcolati nella misura fissa dell'1 per cento per questo limitato segmento temporale.

La misura dell'1 per cento si configura come un interesse di mora, da riportare nell'apposita sezione nella dichiarazione IVA trimestrale. L'incidenza di tale percentuale calcolata per un anno è di circa il 27,7 per cento. Infatti, la misura dell'interesse di mora dell'1 per cento applicato su 13 giorni dà appunto un carico del 27,7 per cento; applicato su 14 giorni comporta un onere del 25,7 per cento. Nel complesso esso assicura lo stesso gettito indicato dalla relazione - 2.250 miliardi - anche nell'ipotesi in cui l'intera platea dei contribuenti IVA operasse l'opzione di versamento per il giorno 5 del mese successivo: dobbiamo moltiplicare l'1 per cento per quattro volte in corso d'anno, su una base di calcolo di oltre 60.000 miliardi, per avere un valore approssimativo che conferma che la nostra impostazione trova copertura, raggiungendo lo stesso obiettivo indicato dalle previsioni della relazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo discusso in Commissione di questo argomento e, pur valutando positive questa ed altra proposta - forse addirittura migliore di quella contenuta nell'emendamento 7.1 - ci siamo scontrati di fronte all'ostacolo della impossibilità dell'amministrazione, nella sua strutturazione attuale, di accogliere modifiche all'attuale sistema di riscossione. Se si modificasse l'attuale sistema, l'amministrazione delle finanze dovrebbe effettuare una ulteriore serie di controlli, che l'attuale struttura non le consente.

Come abbiamo già fatto in Commissione, anche in Aula esprimiamo l'auspicio che tale ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria avvenga nel più breve tempo possibile affinchè si possa adottare una metodologia diversa per la riscossione di questo tributo.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, condivido la posizione del relatore.

Devo dire che qualsiasi mutamento rispetto a quanto che pur riconosco non accoglie pienamente alcune esigenze, pur rispondendo a talune altre (in quanto non vi è il tempo necessario per poter fare i calcoli definitivi), non risolve il problema, anzi complica ulteriormente la questione. Vorrei allora pregare i presentatori dell'emendamento 7.1, se possibile, di non insistere per la votazione; in caso contrario il mio parere è sfavorevole.

Tuttavia voglio dichiarare che, mentre da una parte mi rendo conto che quest'operazione intanto è valida in quanto va a regime (cioè in quanto stabilisce una trasformazione che poi si applica per tutti i mesi dell'anno e che non complica, come è stato ricordato dal relatore, la contabilità già appesantita dell'amministrazione finanziaria), dall'altra so che essa provoca delle difficoltà per le imprese. Allora mi impegno di fronte al Senato ad assicurare che, lasciando in questo momento immutato il testo dell'articolo, l'amministrazione - lo sta già facendo - cercherà di escogitare un metodo che, raggiungendo l'effetto che l'amministrazione stessa si propone (e cioè rendendo questa norma a regime come noi vogliamo e quindi senza mutare la cadenza mensile dei versamenti), possa farlo nel modo più semplice. E poichè la prima applicazione della norma è a novembre, credo che abbiamo la possibilità di discuterne ancora, anche perchè non è improbabile che su questa materia dovremo esaminare altri provvedimenti.

Ho già detto ai miei collaboratori dell'ufficio legislativo e della direzione generale di cercare di elaborare una norma che, senza cadere in queste difficoltà, non turbi il funzionamento dell'amministrazione con una contabilità più appesantita. Credo che qualcosa sia possibile fare. Pertanto invito il Senato a non modificare in questo momento la norma, proponendomi - o in un provvedimento più vasto, se ci sarà, o magari con una norma specifica, che presenterei successivamente - di tentare di risolvere il problema conciliando le due contraddizioni di cui ho parlato precedentemente.

PRESIDENTE. Senatore Brina, ritiene di raccogliere l'invito del Governo?

BRINA. Signor Presidente, manteniamo il nostro emendamento. Riteniamo che le motivazioni portate qui dal Ministro spostino nel futuro la

soluzione del problema. È ovvio invece che il decreto-legge si trova oggi al nostro esame e qui dobbiamo dare le risposte. I problemi aperti dalle norme introdotte con questo provvedimento sono oggetto di preoccupazione da parte degli operatori economici e riteniamo giusto e opportuno dare ad essi risposte in questa sede, senza rinviare la questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Brina e da altri senatori, con la correzione indicata dai proponenti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

(*Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale*)

1. La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 15 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli già pagati.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1988 la tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura del 5 per mille del capitale proprio esistente alla fine dell'ultimo esercizio delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ed in lire 500 mila per le società di altro tipo. Per capitale proprio s'intende quello definito dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

1-*bis*. Dei maggiori o dei minori versamenti, rispetto a quanto dovuto in base al comma 1 per l'anno 1988, effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 ed il 30 giugno 1988, si dovrà tener conto per il computo dei versamenti da effettuare per l'anno 1989 che, pertanto, dovranno essere integrati di quanto ancora dovuto o ridotti dell'eccedenza pagata per il 1988».

8.6 CAVAZZUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 15 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo» *con le altre*: «9 milioni per le società con capitale da lire 200 milioni a lire 499 milioni; lire 18 milioni per le società con capitale da lire 500 milioni a lire 999 milioni; lire 30 milioni per le società con capitale da lire 1.000 milioni a lire 4.999 milioni; lire 60 milioni per le società con capitale da lire 5.000 milioni a lire 9.999 milioni; lire 120 milioni per le società con capitale oltre 10.000 milioni; lire 2 milioni per le società a responsabilità limitata e lire 300 mila per le società di altro tipo».

8.7 BONORA, GUZZETTI, IANNI, PATRIARCA, GIAGU DEMARTINI, PINTO, GENOVESE, ZANGARA

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni e 500 mila» *e* «500 mila» *rispettivamente con le altre*: «3 milioni» *e* «300 mila» *e la data*: «30 giugno 1988» *con l'altra*: «30 luglio 1988»; *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e si scomputano dalla tassa relativa all'anno 1989 in misura pari alla differenza tra gli importi pagati e quelli stabiliti».

8.4 BRINA, BERTOLDI, VITALE, BOLLINI, SPOSETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni e 500 mila» *e* «500 mila» *rispettivamente con le altre*: «1.200.000» *e* «120.000».

8.3 GUZZETTI, AZZARETTI, FABRIS, GOLFARI, MONTRESORI, REZZONICO, BONORA, PERINA, PATRIARCA

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono esonerate le società cooperative di produzione e lavoro e le società cooperative senza finalità di lucro, regolarmente iscritte negli albi prefettizi, per le quali resta in vigore il particolare regime di concessione governativa in atto».

8.2 RASTRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società dichiarate fallite, dalle società ammesse alla procedura di concordato preventivo e dalle società delle quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale di cui al comma 1 non è dovuta dalle società poste in liquidazione a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui la società è stata posta in liquidazione».

8.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f*-bis) della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del presente decreto-legge"».

8.5 FORTE, MARNIGA, PIZZO

Invito i presentatori ad illustrarli.

Senatore Cavazzuti, se ricordo bene ieri, nel suo intervento, ha detto di aver illustrato l'emendamento 8.6. Desidera integrare quell'illustrazione?

* CAVAZZUTI. Sì, signor Presidente, anche per cogliere l'occasione della presenza del Ministro delle finanze visto che l'altro giorno dialogavo solo con il Ministro del tesoro. L'integrazione riguarda una breve spiegazione del motivo per cui ho presentato questa proposta di modifica.

L'emendamento ha due finalità. La prima è squisitamente tecnica: si tratta cioè di definire la base imponibile di questa tassa di concessione governativa in modo da avere effetti proporzionali sulle singole società. In effetti il testo del Governo brilla un po' per la sua rozzezza, in quanto prevede che semplicemente in base alla veste giuridica (società a responsabilità limitata, altra società o società per azioni) venga applicata una tassa di concessione che oscilla tra i 15 e i 3,5 milioni di lire, senza alcun riferimento ad un qualche indice che discrimini i soggetti passivi, come peraltro è nella tradizione del nostro ordinamento; si veda ad esempio la tassa camerale, la quale è anche essa, a fronte di un riconoscimento e di un servizio, commisurata al capitale sociale e non è fissa in modo sperequante tra i soggetti. Quindi, ho proposto che a base di riferimento si assumesse il capitale proprio delle società, senza peraltro nulla innovare, nel senso che la definizione di capitale proprio è la medesima che si ritrova nella legge concernente la rivalutazione monetaria presentata dal ministro Visentini nel 1982; dunque non vi è alcuna novità dal punto di vista del riferimento della base imponibile.

Avendo così definito la base, cioè il capitale proprio, ovvero la somma fra il capitale versato e le riserve, abbiamo che l'ammontare che ogni società deve pagare è più direttamente correlato ad un suo indice e ad una sua diversificazione. Non vi è alcuna novità in riferimento a questa parte se si pensa che prima della riforma tributaria esisteva già un'imposta commisurata ad un indice del capitale proprio molto simile; infatti, per l'imposta sulle società allora una parte dello 0,75 per mille era commisurata ad una somma tra il capitale più le riserve ordinarie e straordinarie.

Debbo infine svolgere un'ultima osservazione. Se leggiamo i dati che il Ministero delle finanze produce costantemente, ovvero qual è la situazione contributiva delle società in Italia, osserviamo che normalmente – pur godendo di una aliquota formalmente rilevata, data dalla somma dell'IRPEG e dell'ILOR ma anche da un complesso di esenzioni e di erosioni – risulta che la base imponibile dell'imposta sulle società, ancorchè sottoposta ad una aliquota formalmente alta, è di fatto inesistente. Infatti, il gettito delle società, grazie ad elusioni ed erosioni, di fatto non fornisce molto all'erario,

andando dunque in clamorosa contraddizione tra la forte capitalizzazione delle nostre imprese, il risanamento delle medesime e ciò che esse restituiscono allo Stato dopo aver ampiamente prelevato dal bilancio pubblico medesimo.

Dunque, la finalità di questo nostro emendamento è non solo quella di correggere tecnicamente quella che mi pare sinceramente una sciocchezza, ma anche quella di far contribuire, in misura un po' più elevata di quanto non facciano, le società al pubblico erario.

In questo senso, mi pare pertanto tecnicamente più corretto anche dal punto di vista dell'equità raccomandare di conseguire anche in questo settore una maggiore equità sia verticale che orizzontale.

BONORA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 8.7 e 8.3.

Per quanto riguarda il primo emendamento, esso risponde sostanzialmente alle stesse finalità cui vuole rispondere l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Cavazzuti, e cioè ricreare un equilibrio tra le società di capitale in modo tale per cui le piccole società abbiano a pagare una tassa di concessione e di iscrizione al registro delle imprese proporzionata al loro capitale, così come le grandi società abbiano a pagare in modo proporzionale al loro capitale.

Nello stilare l'emendamento abbiamo cercato di garantire lo stesso gettito previsto nella dizione formulata dal Governo. Ma devo dire di più: abbiamo svolto un'elaborazione abbastanza attenta dalla quale risulta che a fronte di 40.000 società per azioni, che mi pare siano state previste dal Governo nell'incrocio tra il bollettino ufficiale delle società a responsabilità limitata e le società per azioni e il registro delle ditte, hanno denunciato il loro bilancio al 31 dicembre del 1986 ben 43.691 società, alle quali va aggiunto il 10 per cento di 25.000 società, che non sono ancora *on line*, delle quali cioè non è stato ancora fatto l'incrocio tra il registro delle ditte ed il *busaarl*. Si avrebbe, pertanto, un totale di 48.000 società per azioni. Prudenzialmente noi abbiamo fatto i calcoli su 47.000 società per azioni ed abbiamo adottato lo stesso criterio che il Parlamento ha adottato nel 1982 - se non vado errato - per stabilire il diritto annuale delle camere di commercio: facendo cioè una suddivisione per fasce da 200 milioni a 499 milioni prevedendo 9 milioni di tassa; da 500 milioni a 999 milioni prevedendo 18 milioni di tassa; da 1 miliardo a 4.999 milioni con 30 milioni di tassa; da 5 miliardi a 9.999 milioni con 60 milioni di tassa; oltre i 10 miliardi di capitale deliberato, 120 milioni di tassa. Il risultato sarebbe di 940 miliardi circa, cifra che è ben superiore di 300 miliardi, anzi di più, rispetto a quanto si presume abbia previsto il Governo quando ha fissato a 40.000 le società per azioni, e prevedendo per esse una tassa di 15 milioni.

Resta comunque un piccolo problema. Noi prevediamo di abbassare la tassa di concessione per la iscrizione al registro delle imprese delle società a responsabilità limitata e degli altri tipi di società a 2 milioni, rispetto ai 3 milioni e mezzo previsti dal Governo. Lo scarto in meno che ne conseguirebbe sarebbe sostanzialmente pari ai 300 miliardi in più che verrebbero introitati con il nostro calcolo che ci pare sufficientemente attendibile.

Si potrà obiettare che non si possono fare differenziazioni per aliquote o per fasce in ordine alle tasse. C'è un illustre precedente che ho già citato - come anche il senatore Cavazzuti - e che il Parlamento ha già approvato più di 6 anni fa. Inoltre, mi si potrà dire che potremmo avere delle osservazioni

da parte della Comunità economica europea. A tale proposito devo far presente che il riferimento alle fasce di capitale deliberato non è l'imposizione sul capitale, ma un semplice strumento per differenziare la tassa di concessione tra le grandi e le piccole società, con il proposito, appunto, di creare un equilibrio tra coloro che hanno deliberato un capitale contenuto e coloro che hanno deliberato un capitale molto più ampio.

BRINA. Signor Presidente, in ordine all'articolo 8, che tratta: «modifiche della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale», abbiamo presentato un emendamento perequativo circa la misura dell'incremento della tassa di concessione per diverse società oggetto del provvedimento stesso. L'emendamento viene volutamente mantenuto nell'ambito della classificazione di «tassa», evitando in questa sede sconfinamenti verso imposte patrimoniali della società o ibridi di difficile classificazione.

In alcune tra le diverse proposte di riforma e di ristrutturazione del nostro sistema tributario – elaborate sia dai Gruppi parlamentari sia da forze sociali ed oggetto di dibattito politico oltre che specialistico – viene avanzata l'idea in introdurre una imposta patrimoniale sulle società, parzialmente sostitutiva dell'ILOR (in alcune proposte) e degli oneri sociali (in altre proposte). Quindi si tratta di un problema ben presente all'attenzione del dibattito politico. Noi stessi riteniamo dette proposte meritevoli di considerazione nel quadro di un'organica ristrutturazione del sistema fiscale.

Le tasse di concessione governativa sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. In quest'ultimo si stabilisce, in maniera molto generica, che sono soggetti alla tassa sulle concessioni i provvedimenti e gli atti elencati nella tariffa, nelle misure e con le modalità in esso indicate. Sebbene non siano stati denominati specificatamente. dall'articolo 1, è tuttavia possibile dedurre che i provvedimenti e gli atti cui fa cenno il citato articolo altro non sono che le concessioni e le autorizzazioni e gli atti che di volta in volta vengono rilasciati dagli organi dell'amministrazione centrale e periferica per consentire agli interessati di compiere taluni atti e di esercitare determinati diritti.

L'obbligo del pagamento della tassa è quindi legato all'emanazione di un atto o di un provvedimento. Abbiamo così la tassa di rilascio, quella di rinnovo, quella di visto per la vidimazione e quella annuale. La tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese – prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 – benchè debba essere corrisposta per la prima volta in occasione dell'iscrizione nel registro delle imprese, non può considerarsi tassa di immatricolazione, come è dimostrato dal fatto che è dovuta anche per ogni anno solare successivo all'iscrizione medesima.

Trattasi, in pratica, di un corrispettivo necessario allo Stato per mantenere l'apparato idoneo a dare pubblicità a tutti gli atti relativi alla vita delle società. Da questo punto di vista, la stessa può essere collocata tra i diritti di carattere remunerativo che gli Stati membri della Comunità economica europea possono applicare, come risulta dalla risoluzione ministeriale n. 333204 del 4 ottobre 1986. Ecco perchè da parte nostra è stata scartata l'ipotesi di aderire a sollecitazioni – che pure abbiamo ricevuto – legate ad un meccanismo impositivo ancorato alla consistenza del capitale delle società, meccanismo che in quanto legato a criteri di progressività (seppure morbido, come quello indicato negli emendamenti presentati dai

senatori Cavazzuti della Sinistra indipendente e Bonora della Democrazia cristiana) comporta uno sconfinamento dall'ambito della tassa di concessione governativa. Questo non tanto per un atto di ossequio alla dottrina (che in questa sede può anche essere variata, come è avvenuto in altre circostanze), quanto piuttosto per un rifiuto al ruolo di «raschiatori di barile» concepito in alternativa a misure di riforma.

Il nostro emendamento corregge quindi la misura dell'incremento operato per le diverse configurazioni giuridiche delle società. Gli importi attuali della tassa sono infatti di lire 6 milioni per le società per azioni e le società in accomandita per azioni, di 1 milione e 200.000 lire per le società a responsabilità limitata, di 120.000 lire per le società di altro tipo, escluse, come è noto, le società cooperative, le società di mutuo soccorso, le società sportive e le società che non svolgono attività commerciale.

Con il decreto-legge al nostro esame questi valori vengono elevati da 6 a 15 milioni per le società per azioni e le società in accomandita per azioni, con un incremento di circa il 150 per cento; da 1 milione e 200.000 a 3 milioni e 500.000 lire per le società a responsabilità limitata, con un incremento pari ad oltre il 190 per cento; da 120.000 a 500.000 lire per le società di altro tipo, con un incremento del 400 per cento. Per parte nostra, proponiamo di mantenere la previsione di 15 milioni per le società per azioni e le società in accomandita per azioni e di ridurre i valori indicati nel decreto-legge per le società a responsabilità limitata a 3 milioni (anzichè a 3 milioni e 500.000 lire) e a 300.000 (anzichè a 500.000 lire) per le società di altro tipo.

Da parte governativa si può eccepire che una riduzione della misura della tassa proposta comporta automaticamente una riduzione delle previsioni di entrata, quantificate dalla relazione che accompagna il decreto in 360 miliardi, come è noto, per le società per azioni, in 644 miliardi per le società a responsabilità limitata e in 57 miliardi per le società di altro tipo, per un totale di 1.061 miliardi.

Le modifiche da noi proposte comporterebbero un minore gettito pari a 140 miliardi per le società a responsabilità limitata e a 15 miliardi per le società di altro tipo, per un totale di 155 miliardi in meno rispetto alle cifre indicate dalla relazione. Pertanto, i 1.061 miliardi si ridurrebbero così a 906 miliardi. In soccorso, signor Ministro, a questo punto debole del nostro emendamento relativo appunto al gettito, giungono però i dati dell'anagrafe camerale, gestita dal Cerved e riportati recentemente in un articolo su «il Sole-24 Ore» del dottor Muscarà. Cito testualmente un frammento dell'intervento: «Secondo la relazione al disegno di legge (n. 1052 Senato) di conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, il numero dei soggetti interessati al pagamento può essere rilevato in circa 40.000 per quanto riguarda le società per azioni e in accomandita per azioni, in 280.000 per quanto riguarda le società a responsabilità limitata e in 150.000 per quanto riguarda le società di altro tipo. Nel complesso, quindi, 320.000 società di capitali e 150.000 società di persone che assicurerebbero per il 1988 un maggior gettito così distinto per ciascuna delle classificazioni sopra riportate: società per azioni ed in accomandita per azioni, 360 miliardi; società a responsabilità limitata, 644 miliardi; altre società, 57 miliardi, per un totale di 1.061 miliardi».

«I dati contenuti nella relazione al provvedimento di conversione sono peraltro in grave disaccordo con quanto risulta dall'anagrafe camerale

gestita dal Cerved che rileva, alla fine del 1987, una consistenza di società di capitali pari, nel complesso, a poco meno di 440.000 unità: 120.000 in più, circa, rispetto a quelle considerate nella relazione. Non ci stupiremmo» – scrive ancora il dottor Muscarà – «allora che, a cose fatte, quando cioè sarà pervenuto agli uffici finanziari il ricavato della nuova maggiore tassazione, l'amministrazione finanziaria si compiacesse di un gettito realizzato molto superiore a quello previsto».

La sottostima quindi è di 120.000 società ed equivale a circa il 30 per cento delle società di capitali considerate dal Governo quale platea di soggetti contribuenti.

Dunque, i 155 miliardi di minor gettito derivanti dalla riduzione indicata dal nostro emendamento verrebbero, signor Presidente, abbondantemente introitati considerando la reale consistenza numerica delle società operanti nel nostro paese.

Con queste argomentazioni vogliamo semplicemente sostenere che l'emendamento perequativo, nel meccanismo di incremento per le diverse società, può essere votato senza compromettere le previsioni di gettito indicate nella relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Filetti ha dichiarato di apporre la propria firma all'emendamento 8.2, presentato dal senatore Rastrelli.

FILETTI. Onorevole Ministro, onorevole Presidente, non si vedono, a nostro avviso, le ragioni per le quali le società cooperative di produzione e lavoro e le società cooperative senza finalità di lucro, regolarmente iscritte negli albi prefettizi, debbano essere sottoposte ad una tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e a quella annuale nella misura di lire 500.000.

La natura di dette società e il fine che esse perseguono consigliano che per le medesime debba rimanere in vigore il particolare regime di concessione governativa in atto.

In tal senso si muove l'emendamento 8.2 e siamo fiduciosi nell'accoglimento di esso.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 8.5.

SCEVAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 8.5, che do per illustrato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Scevarolli.

ABIS, *relatore*. L'emendamento 8.1 è molto chiaro nel suo contenuto: rappresenta un fatto di giustizia e di logica.

PRESIDENTE. Avverto che è stato testè presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 8.1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*ter*. Entro il 31 luglio di ogni anno le società devono depositare nelle cancellerie presso le quali sono iscritte l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annuale di cui sopra, in originale o copia autentica, ed in esenzione da bollo, tributi ed oneri previdenziali.

1-*quater*. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di omissione o ritardo nel versamento della tassa, il semplice ritardo nel deposito previsto dal comma precedente è punito con la sanzione amministrativa di lire 100.000.

1-*quinquies*. Il mancato deposito nei termini dell'attestazione suddetta non sospende l'iscrizione e le certificazioni inerenti la pubblicità degli atti societari».

8.1/1 DE CINQUE, BERLANDA, SPITELLA, FAVILLA, DI STEFANO, MEZZAPESA, GIACOMETTI, SALERNO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* DE CINQUE. Signor Presidente, l'emendamento 8.1/1 tende a prevenire possibili inconvenienti che soprattutto nel traffico giuridico delle società con i terzi, ed in modo particolare con i privati, potrebbero verificarsi a seguito di una recente disposizione amministrativa che impedisce l'adempimento delle formalità societarie ed il rilascio delle relative certificazioni da parte delle cancellerie nell'ipotesi in cui non sia avvenuto il versamento della tassa nelle misure stabilite dalla legge.

Non vi è chi non veda, signor Presidente, come questo possa provocare un danno a terzi – pensiamo alle società, per esempio, che operano nel settore dell'edilizia e che quindi debbono contrattare con i privati non attraverso l'intervento del pubblico ufficiale ma anche attraverso la stipula di semplici contratti preliminari – i quali, non rilasciando la cancelleria le certificazioni, non possono sapere chi è il rappresentante della società, chi è abilitato ad obbligare la società come amministratore o altro. Ora è vero che noi dobbiamo preoccuparci dell'introito fiscale che le società, attraverso questo versamento, debbono rendere allo Stato, ma dobbiamo anche preoccuparci di tutelare in qualche modo l'affidamento dei terzi nel commercio con queste società.

È proprio per ovviare a questo che ho proposto stamattina, in maniera alquanto frettolosa, il mio subemendamento che era già stato esaminato dalla Commissione, la quale aveva sospeso il suo giudizio su di esso. Mi auguro che oggi il relatore ed il Governo possano accettare questa mia proposta che tende a far sì che le società depositino nelle cancellerie commerciali, entro il 31 luglio di ogni anno, l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa: attestazione che naturalmente, depositata o in originale o in copia autenticata, è in esenzione da ogni tributo o bollo, anche perchè è ben noto che alcune società pretendono per questo il pagamento, ad esempio, della cosiddetta marca Cicerone, cioè dell'onere previdenziale per la cassa di previdenza avvocati, che non mi sembra giusto invece far gravare su terzi, trattandosi di un adempimento di carattere fiscale.

Al mancato deposito nei termini corrisponde una sanzione amministrativa di 100.000 lire, «ferme restando», dice testualmente l'emendamento, «le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di omissione o ritardo nel versamento della tassa...» di concessione governativa. Si tratta quindi di

una sanzione che colpisce semplicemente il deposito oltre il 31 luglio di tale attestazione. «Il mancato deposito» – dice il terzo comma aggiuntivo di questo emendamento – non impedisce però «l'iscrizione e le certificazioni inerenti la pubblicità degli atti societari». Ed è questo, come dicevo prima, lo scopo che si vuol raggiungere, consentendo – soprattutto ai terzi e ai pubblici ufficiali che debbono operare con le società – la possibilità di avere in tempi ragionevoli, in maniera da non appesantire la circolazione giuridica dei beni, le certificazioni richieste per espletare gli atti che una società deve compiere.

Non penso, signor Presidente, che questo possa portare ad una evasione perchè il fisco ha comunque modo, attraverso la iscrizione delle società nel registro, la Camera di commercio, il codice fiscale e l'IVA delle società, di accertare se le società stesse hanno adempiuto il loro onere fiscale. Si tratta solo di snellire la possibilità di commercio con le società e pertanto raccomando questo mio emendamento, sia pure frettolosamente illustrato, all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Governo ha chiesto alla Presidenza di soprassedere alla votazione degli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 8, in quanto i suoi uffici stanno compiendo ulteriori accertamenti.

Dispongo pertanto l'accantonamento di tali emendamenti.

Invito il relatore ed i rappresentanti del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti 8.1, 8.1/1 e 8.5.

ABIS, *relatore*. Sugli emendamenti 8.5 e 8.1/1, il relatore si rimette al Governo.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.1. Per quanto riguarda l'emendamento 8.5, sostanzialmente esso è un'esplicitazione di un principio che abbiamo considerato fin dall'inizio implicito, cioè che la tassa di concessione governativa è un'imposizione che deve essere dedotta nell'anno successivo dal calcolo dell'impresa e quindi dalle conseguenze che ne derivano. Se con l'emendamento si intende esplicitare ciò che già era implicito, il Governo è favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 8.1/1, non ho alcuna difficoltà ad accoglierlo.

Mi riservo di esprimere la mia opinione sugli altri emendamenti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1/1, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Forte e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Scevarolli.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

(*Modifica delle aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica*)

1. Le aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 aprile 1981, n. 160, sono stabilite, per ogni chilowattora di energia impiegata, nelle seguenti misure:

a) lire 4,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) lire 4,10 fino a 200 mila chilowattora di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

2. Le aliquote stabilite nel comma 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

3. Continuano ad applicarsi le aliquote vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i consumi di energia elettrica che, per effetto del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3 del 27 gennaio 1988, sono esonerati dalla applicazione del sovrapprezzo termico.

Articolo 10.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

In conseguenza dell'accantonamento degli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge, viene accantonata la votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione e del relativo subemendamento:

All'emendamento 1.0.1, sostituire le parole: «dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 » *con le altre*: «dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 12 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni».

1.0.1/1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacità lavorativa;

b) una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidità all'entità della minorazione e delle malattie;

c) una più idonea determinazione della riduzione della capacità lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.

2. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate».

1.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

ABIS, *relatore*. L'emendamento 1.0.1/1 costituisce una delega al Governo affinchè possa rivedere, con i criteri indicati e nella misura in cui lo riterrà opportuno, le percentuali di invalidità. S'intende cioè iniziare un esame in termini di revisione – così com'era stato richiesto da più parti – della legislazione vigente in tema di invalidità.

Vorrei far rilevare al Ministro che qui viene citata soltanto la legge n. 118 del 1971, che è la legge fondamentale in materia di invalidità civile: quindi l'operatività della delega al Governo appare limitata soltanto a tale legge. Resterebbero fuori le leggi nn. 381 e 382 del 1970. Appare invece superfluo citare la legge n. 18 del 1980 che pure avevo inserito nel testo dell'emendamento 1.0.1/1.

Ritengo inoltre opportuno operare un'aggiunta a tale emendamento. Nell'animazione che vi era ieri in Aula al momento della sua presentazione, infatti, ho commesso un errore di valutazione. Non è stata cioè considerata l'invalidità ai fini dell'occupazione, che è prevista soltanto nella legge n. 482. Se si intende modificare tutto lo spettro delle fattispecie previste da leggi diverse in materia di invalidità, bisognerebbe citare anche quest'ultima legge. Proporrei pertanto una modifica tendente a cancellare le parole: «e 12 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni» e ad aggiungere le altre: «nonchè per le categorie individuate da tali leggi anche il beneficio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni». Il tal modo includeremmo all'interno della possibilità di modificare anche l'invalidità ai fini dell'occupazione.

Pertanto il testo del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-*bis*, che la Commissione ha proposto, con le modifiche proposte dal relatore, verrebbe ad essere il seguente: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,

entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonchè per le categorie individuate da tali leggi il beneficio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni».

Ad onor del vero, nell'articolo di delega il punto *c*) prevede l'ipotesi che si potesse esaminare la materia. In tale punto, però, si dice che deve essere perseguita: «una più idonea determinazione della riduzione della capacità lavorativa ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge». Poichè questa formula poteva intendersi sia come un riferimento alla legge in senso lato, sia come un richiamo alla legge n. 118 citata nel primo comma, ho ritenuto opportuna una maggiore specificazione.

Lascio questa mia proposta alla valutazione del Ministro e dell'Assemblea: se si ritiene che con l'attuale dizione siano incluse tutte le categorie di cui ho fatto menzione, il mio emendamento non ha motivo d'esistere; se invece sussistono dei dubbi, l'emendamento ha un suo valore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AMATO, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, il parere del Governo sull'emendamento della Commissione è favorevole, come ho avuto già modo di dire in Commissione. Del resto, esso risponde ad una istanza emersa anche ieri nella discussione in Aula da parte di molti senatori, compreso il senatore Boato, che aveva giustamente notato come una modifica della disciplina dell'invalidità civile non possa limitarsi alla modifica del procedimento di riconoscimento, ma debba investire anche i criteri dello stesso.

Sottolineo che l'una modifica non esclude l'altra: voglio ribadire questa considerazione anche al senatore Boato. Infatti, l'attuale disciplina procedimentale del riconoscimento dell'invalidità civile non distingue tra l'accertamento diagnostico e quello medico-legale della rilevanza della diagnosi ai fini del grado di invalidità. Pertanto, la modifica procedimentale che ieri è stata approvata dall'Aula rimedia a questo difetto della legislazione vigente, ma esige – e giustamente la Commissione lo ha evidenziato – un mutamento delle norme sostanziali nelle quali si annidano oggi i problemi maggiori.

Per quanto riguarda la proposta del relatore, devo dire che, in simili circostanze, finiamo a volte, per il modo come lavoriamo, per identificare una delle leggi rilevanti, ma ce ne potrebbe anche essere un'altra di cui ci siamo dimenticati. Ieri la senatrice Ferraguti ci ricordava i diversi benefici che si connettono all'invalidità civile e che probabilmente hanno ciascuno una fonte normativa diversa. Mi domando se il subemendamento del relatore non possa essere ulteriormente corretto e generalizzato, inserendo «nonchè per tali categorie i benefici previsti dalla legislazione vigente», in modo tale da evitare di dimenticarci qualche legge che preveda ulteriori benefici.

In quanto così si faccia, sono d'accordo e riterrei allora opportuno anche introdurre, con un subemendamento all'emendamento 1.0.1, un allargamento della titolarità della proposta, che qui è solo del Ministro della sanità, ma che forse a questo punto sarebbe bene estendere al concerto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, dato che si vanno

ad investire – e giustamente – anche aspetti ulteriori rispetto a quelli puramente sanitari. Nella valutazione dei benefici, specie in materia lavorativa, mi pare che vi sia una competenza del Ministero del lavoro e, quando la competenza si allarga, quella del tesoro diventa d'obbligo.

Conclusivamente, sono favorevole agli emendamenti in esame e propongo al relatore un subemendamento che modifichi il testo da lui ipotizzato riprendendo il discorso della senatrice Ferraguti e facendo un richiamo ai benefici della legislazione vigente in modo da avere una visione complessiva. Proporrei inoltre un subemendamento che aggiunga, dopo le parole: «su proposta del Ministro della sanità» le altre: «di concerto coi Ministri del lavoro e del tesoro».

ABIS, *relatore*. Sono d'accordo con la proposta del Ministro.

PRESIDENTE. Vorrei tuttavia pregare il Ministro e il relatore di farmi pervenire il testo esatto degli emendamenti, perchè devo porre ai voti un testo preciso.

Onorevoli colleghi, do lettura dei subemendamenti 1.0.1/1/1 e 1.0.1/2, testè presentati dal Governo:

«*All'emendamento 1.0.1/1, sostituire le parole* "e 12 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni" *con le altre* "«nonchè, per tali categorie, dei benefici previsti dalla legislazione vigente"».

1.0.1/1/1 IL GOVERNO

«*All'emendamento 1.0.1, comma 1, dopo le parole* "Ministro della sanità" *inserire le seguenti* "di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro"».

1.0.1/2 IL GOVERNO

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1/1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo brevissimamente, innanzitutto per ringraziare il Ministro del tesoro per l'attenzione che ha voluto prestare alla nostra posizione su questa materia, che confermo. Quindi, ritengo giusto che si affronti in questa sede la questione della revisione non soltanto delle norme procedurali, ma anche dei criteri.

Ma rimangono comunque dei dubbi – e per questo motivo faccio una dichiarazione di astensione sia sull'emendamento 1.0.1/1, presentato dal relatore, che sull'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione – sul modo in cui è formulato l'articolo 1.

Non c'è dubbio che ci troviamo all'interno dell'articolo 76 della Costituzione, il quale recita: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Il tempo limitato esiste, in quanto si parla di 4 mesi e i punti *a*), *b*) e *c*) sono preceduti dall'espressione «devono ispirarsi ai seguenti principî e criteri direttivi»; perciò dal punto di vista formale ci troviamo sicuramente all'interno, lo ripeto, dell'articolo 76 della Costituzione.

Ho l'impressione che trattandosi di una delega al Governo, il quale dovrà emanare norme che hanno valore di legge ordinaria, la formulazione dei punti *a*), *b*) e *c*) dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, sia eccessivamente generica. Infatti, si parla di «una maggiore specificazione», di «una migliore corrispondenza» e di «una più idonea determinazione». È ben vero che vi è l'espressione «sentite le competenti Commissioni permanenti delle Camere», ma mi auguro che questo rapporto con il Parlamento, che dovrà esprimere il suo parere non vincolante, possa essere di un qualche orientamento per il Governo.

Mi rimane però francamente il dubbio che nella giustezza di affrontare la questione dei criteri – come ha detto poco fa il Ministro del tesoro – l'eccessiva indeterminatezza della legge delega che noi stiamo approvando in questo momento lasci un'eccessiva discrezionalità al Governo, in una materia che dal punto di vista ordinario dovrebbe rientrare all'interno della potestà del Parlamento e non dell'Esecutivo.

Per questo motivo, faccio una dichiarazione di astensione su entrambe le proposte di modifica al nostro esame. (*Applausi del senatore Corleone*).

FERRAGUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, brevemente per ricordare, come ha già fatto il senatore Boato, che quella al nostro esame è una materia di competenza del Parlamento e quindi l'espressione «sentite le competenti Commissioni permanenti delle Camere» è decisamente riduttiva rispetto al ruolo che compete al Parlamento.

Quindi, noi voteremo contro questo emendamento per tali ragioni di fondo. Ci auguriamo tuttavia che un minimo di criteri – quelli previsti ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'articolo aggiuntivo, che sarebbe stato bene far discutere alle competenti Commissioni parlamentari e formularli con un provvedimento specifico – vengano comunque attuati rapidamente.

Sono dieci anni che si dice che il Governo farà, dirà, scriverà e proporrà; speriamo che questa volta i quattro mesi previsti corrispondano al tempo reale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/1/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/1, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1/2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, che, se approvato, diventerà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Onorevole Ministro delle finanze, è in grado di sciogliere la riserva sugli emendamenti al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge al nostro esame?

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, nei limiti in cui è possibile sciogliere le riserve di fronte ad alcuni emendamenti che – con tutto il rispetto per i loro presentatori – hanno sempre carattere di improvvisazione, devo dire che il Governo ha tenuto conto...

PRESIDENTE. Onorevole ministro, mi perdoni se la interrompo. Se lei ha bisogno di ulteriore tempo...

COLOMBO, *ministro delle finanze*. No, signor Presidente. La mia dichiarazione aveva una leggera punta polemica anche perchè i presentatori non mi ascoltano, per cui è inutile perfino parlare.

Quando si è posto il problema di modificare la tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese, tutti i temi che in questo momento vengono proposti dai vari emendamenti sono stati presi in considerazione. In particolar modo è stato valutato anche il tema di uno scaglionamento. Io stesso avevo fatto studiare nelle varie sedi se, in che modo e secondo quali criteri sarebbe stato possibile realizzare uno scaglionamento, non prendendo quindi come base soltanto il tipo di società (le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società personali) ma cercando di tener presenti le loro diverse potenzialità. Ci siamo fermati su questa strada per la natura di questa tassa, che non è una imposizione fissa sul capitale. Se fosse così, infatti, incontreremmo diverse difficoltà. Quindi, devo ripetere in quest'Aula, come ho fatto in Commissione tante volte, che possiamo avere delle difficoltà anche in sede di Comunità europea.

A tale proposito voglio ricordare ai presentatori degli emendamenti che quando il ministro Visentini introdusse la tassa di concessione governativa, questa venne discussa, in modo approfondito e con delle differenze di opinione, dalla Comunità economica europea. Questa tassa venne approvata perchè (come è stato ricordato dal senatore Brina) venne definita – e tale ho l'obbligo di continuare a definirla in questo momento – come un diritto di carattere remunerativo per un servizio reso dallo Stato. Poi comunque resta tutto da definire circa l'importanza, il rilievo, l'onere di questo servizio e in quale rapporto sia con ciò che noi decidiamo in questo momento dal punto di vista finanziario; tuttavia, è meglio che noi non ci addentriamo in questa sede su tale problema.

Siccome ci si presentavano queste difficoltà (avevo discusso di ciò con molti membri della Commissione del Senato) allora venne adottata la distinzione soltanto per il tipo di società (società per azioni, società a responsabilità limitata, società personali), perchè tale soluzione era più coerente con i precedenti che stavano alla base della introduzione di questa tassa. Adesso mi sembra che quasi tutti gli emendamenti presentati si muovano lungo una diversa linea, cioè intendano proporzionare la tassa al capitale o alla natura delle società, considerando implicitamente che attraverso la loro natura si possa anche definire la loro potenzialità. Quindi, adottando questo diverso criterio, significa che noi mutiamo la natura della tassa stessa e che possiamo essere soggetti ad un certo punto al sindacato

della Comunità economica europea. È un punto interrogativo che io prospetto qui in Senato sperando che venga data una risposta negativa, altrimenti tutto quello che stiamo facendo sarebbe inutile: daremmo l'impressione di aver istituito, con le norme in esame, un'entrata che potrebbe poi essere contestata.

Dal momento che l'opinione generale del Senato sembra andare in questa direzione attraverso gli emendamenti dei senatori Cavazzuti, Bonora e Brina, tenterò di tenerne conto lasciando gli interrogativi a chi potrà dare al momento opportuno una risposta.

Un'altra questione importante riguarda il gettito. La ripartizione in relazione al capitale delle società (soprattutto per quanto riguarda le società per azioni) è molto difficile; ecco perchè parlavo poco fa (riferendomi a me stesso e non certo ai senatori) di improvvisazione. I senatori possono aver fatto i loro calcoli; tuttavia, aldilà dei calcoli dei singoli proponenti degli emendamenti, a fondamento di un sì o di un no non può che esserci il calcolo fatto dal Governo, che è presentatore della legge e che deve dunque valutare se, come corrispettivo, siano garantiti gli introiti preventivati. Tenendo conto di quanto i proponenti degli emendamenti hanno affermato e di quanto ho potuto ascoltare nel corso del dibattito, credo che una forma di garanzia rispetto al reddito possa essere considerata opportuna. Prendo quindi a base l'emendamento presentato dal senatore Bonora, pur trovando ragionevole anche l'emendamento presentato dal senatore Cavazzuti: quest'ultimo tuttavia, per i criteri su cui si fonda, potrebbe farci incorrere in un possibile sindacato comunitario, ancor più delle cifre fisse prospettate dallo stesso senatore Bonora e da altri senatori. Per questo, prendo a base, come ripeto, l'emendamento del senatore Bonora, invitandolo però ad elevare la previsione di 2 milioni a 2 milioni e 500.000 lire per le società a responsabilità limitata e la previsione di 300.000 lire a 500.000 lire per le società personali. Mi chiedo, peraltro, anche con riferimento alla più piccola società personale con un reddito limitato, cosa significhi prevedere una tassa di 300.000 lire anzichè di 500.000. Dobbiamo veramente correre il rischio di modificare il nostro calcolo dell'entrata, per modificare questo importo? Se avessi delle garanzie in ordine al gettito finale, pur con tutte le incognite di cui ho parlato precedentemente, potrei anche essere d'accordo sull'emendamento del senatore Bonora. Credo però che occorra – e non la trovo nell'emendamento del senatore Bonora – una norma del tipo di quella prospettata dal senatore Cavazzuti con un suo emendamento, oppure una norma analoga che dia la possibilità di regolare le cose.

Aggiungo – e mi avvio a concludere – che quando abbiamo adottato questa formulazione, che il senatore Cavazzuti ha definito rudimentale (del resto, la sua sensibilità può anche farlo trovare in contrasto con formule come quella da noi adottata, che tuttavia ci era sembrata precisa), lo abbiamo fatto perchè sapevamo e credevamo (e per quanto mi riguarda avrei ritenuto del tutto superfluo l'emendamento del senatore Forte, ma il fatto che sia stato presentato può essere un elemento positivo) che questo onere sarebbe stato dedotto dalle imprese l'anno successivo. Gli onorevoli senatori sanno che qualunque cosa noi facciamo in questo campo ci serve per l'anno in corso; ciò significa però che l'anno venturo non manterremo la stessa entrata: essa verrà ridotta dal calcolo del reddito di impresa, con tutte le conseguenze che si possono avere sull'IRPEF. Quindi anche se fosse rimasto quello di prima, nè era una grande ingiustizia, nè era un grande danno ai fini del reddito di impresa.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei quindi esprime parere favorevole all'emendamento 8.7, presentato dal senatore Bonora e da altri senatori?

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente, *coactus* e *non volens*.

PRESIDENTE. Lei propone però che la misura di 2 milioni per le società a responsabilità limitata sia portata a 2 milioni e mezzo e che la misura di lire 300.000 per le società di altro tipo sia elevata a lire 500.000. Infine, propone di aggiungere un comma praticamente identico al comma 1-*bis* dell'emendamento 8.6, presentato dal senatore Cavazzuti. Ho compreso bene il suo pensiero?

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Bonora, dopo queste precisazioni, qual è il suo intendimento?

BONORA. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta del Ministro di elevare da 2 milioni a 2 milioni e mezzo la somma che riguarda le società a responsabilità limitata, nè la proposta della ulteriore norma identica al comma 1-*bis* dell'emendamento proposto dal senatore Cavazzuti.

Vorrei tuttavia pregare l'onorevole Ministro di rivedere ulteriormente la sua posizione per quanto riguarda le società di altro tipo, cioè le piccolissime società, per le quali avevamo previsto la somma di 300.000 lire: la misura di 500.000 lire probabilmente è eccessiva.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, qual è il suo parere?

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Ringrazio il senatore Bonora di aver accettato la mia proposta di modifica per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, ma sarebbe molto difficile che dopo cinque minuti cambiassi opinione sulla seconda mia proposta. La mantengo; il Senato deciderà. Eventualmente ella, signor Presidente, potrà mettere in votazione l'emendamento per parti separate.

PRESIDENTE. Senatore Cavazzuti, a seguito della proposta del Ministro di inserire il comma 1-*bis* dell'emendamento 8.6 nell'emendamento 8.7, intende rinunziare all'emendamento 8.6 o intende comunque mantenere il primo comma di quell'emendamento?

CAVAZZUTI. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà a che la seconda parte del mio emendamento venga inserita nell'emendamento 8.7. Mi pare però di dover mantenere il primo comma, perchè riafferma il principio che società grandi devono pagare in misura proporzionale a quanto pagano le società piccole, ma con un valore assoluto più elevato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, mi pare che il problema sia risolto. I presentatori si sono accordati con il Governo ed io non posso che essere d'accordo.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Vorrei svolgere un'osservazione sul comma 1-*bis* dell'emendamento presentato dal senatore Cavazzuti, da sottoporre eventualmente al relatore e all'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. È una procedura anomala; comunque parli pure, senatore Covi.

COVI. L'emendamento del senatore Cavazzuti nella sua seconda parte è certamente apprezzabile, però a me pare che si dovrebbe far riferimento esclusivamente al versamento dei maggiori importi e non anche dei minori. Si rischia infatti, così facendo, di rinviare il gettito dal 1988 al 1989.

A mio avviso, quindi, l'emendamento del senatore Cavazzuti dovrebbe essere in questi termini: «Dei maggiori versamenti, rispetto a quanto dovuto... dovranno essere ridotti dell'eccedenza pagata per il 1988», escludendo invece, come ho detto, i minori importi. Questi ultimi vanno adeguati, se è stato pagato meno di quanto dovuto secondo la norma predisposta, altrimenti diminuisce il gettito per il 1988.

PRESIDENTE. Qual è il suo parere, senatore Bonora?

BONORA. Intendo accettare l'ultima proposta del Ministro riguardo alle 500.000 lire per le società di altro tipo.

PRESIDENTE. Sì, questo risolve un problema; cosa può dire per l'osservazione del senatore Covi?

BONORA. Non l'ho ascoltata.

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Lei potrà, senatore Cavazzuti, fornire qualche chiarimento sulla questione sollevata dal senatore Covi.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, io non riesco a capire la preoccupazione del senatore Covi, perchè tutte le proposte sono a parità di gettito. D'altronde se quest'anno qualcuno ha versato meno di quanto doveva è giusto che lo versi a saldo nel prossimo anno. Mi pare comunque che la questione sollevata dal collega Covi sia esclusivamente di natura tecnica e di essa non comprendo la motivazione. Non so se qualcuno riuscirà a convincermi del contrario, ma mi sembra che qui siamo sul piano della pura e semplice tecnica.

PRESIDENTE. Sul problema sollevato dal senatore Covi, lei, signor Ministro, può fornire all'Assemblea qualche delucidazione?

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Mi pare troppo difficile, perchè si tratta di una questione di carattere procedurale. Credo però che se adottiamo questa tecnica è meglio lasciare tale e quale l'emendamento Cavazzuti.

Se mi consente, onorevole Presidente, vorrei aggiungere questo. Siccome il senatore Cavazzuti mantiene anche la prima parte del suo emendamento, vorrei dire che io non intendo espormi qui in linea generale nei confronti di un principio che è corretto. Mi preoccupano però di tale emendamento le parole: «è stabilita nella misura del 5 per mille del capitale proprio esistente alla fine dell'ultimo esercizio». È proprio questo riferimento percentuale che, qualora si accettasse l'emendamento del senatore Cavazzuti, accentua la preoccupazione, che ho espresso prima, concernente la natura delle imposte.

Tanto per essere chiaro tra di noi, voglio poi dire al senatore Bonora, e agli altri che hanno presentato l'emendamento, che talvolta gli emendamenti proposti sembrano non avere altro significato oltre quello della lettera dell'emendamento; ce n'è però un altro, di cui il Senato deve rendersi conto anche dopo che io ho espresso parere positivo. Se ai fini del calcolo dei redditi di impresa si deve tener conto – come si dovrà l'anno venturo – dell'ammontare di questa tassa, credo che, sia pure in maniera molto limitata, nessuno potrà negare che questo influirà riguardo al calcolo della progressività dell'imposta, per quanto concerne l'applicazione dell'IRPEF e di altre imposte.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che siamo in grado di riportare questo dibattito, che è uscito un po' fuori dall'alveo, nella previsione regolamentare. Le posizioni sono queste: il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 8.7, presentato dal senatore Bonora e da altri senatori, purchè integrato con le modifiche proposte dallo stesso Ministro.

Il senatore Bonora, a sua volta, accetta queste modifiche: «lire 2.500.000 per le società a responsabilità limitata e lire 500.000 per le società di altro tipo». L'emendamento 8.7 è poi integrato dal punto 1-*bis* dell'emendamento 8.6, presentato dal senatore Cavazzuti, il quale peraltro conferma quest'ultimo emendamento nel suo testo integrale. Per quanto riguarda poi gli altri emendamenti al comma 1 dell'articolo 8 da mettere in votazione, il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

BERLANDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLANDA. Signor Presidente, ritengo giusta l'osservazione del senatore Covi perchè, per quanto mi consta, in questo periodo di incertezza circa il testo del decreto, visto che lo stesso era ancora all'esame del Parlamento, molte società hanno versato prima del 30 giugno 1988 l'importo previsto dalla legge finanziaria, aspettando poi le decisioni finali del Parlamento. In base all'emendamento 8.6, chi ha versato di meno rispetto agli importi che si vanno a definire verrà chiamato ad integrare il versamento soltanto nel 1989, per cui il gettito che sarebbe dovuto derivare per l'anno in corso andrà a ricadere sul prossimo anno. Se si parlasse soltanto dei maggiori versamenti e non anche dei minori, si aspetterebbe il 1989 per recuperare quanto versato in eccedenza, ma si renderebbe obbligatorio il versamento entro luglio della differenza non versata dal 1° gennaio al 30 giugno 1988.

PRESIDENTE. Senatore Berlanda, se lei intende avanzare una proposta di modifica, lo faccia in termini regolamentari, cioè con la firma di otto colleghi.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Cavazzuti, avvertendo che la sua eventuale reiezione non precluderà la votazione dell'emendamento 8.7, come integrato con l'aggiunta, in fine, del comma 1-*bis* dell'emendamento 8.6.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Bonora e da altri senatori, nel testo modificato dai presentatori, in accoglimento delle proposte del Ministro, che ho prima ricordato.

È approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 8.4, presentato dal senatore Brina e da altri senatori, e 8.3, presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Rastrelli e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, a distanza di più di tre mesi dall'approvazione della legge finanziaria per il 1988, caratterizzata da un *cross country* accidentato e tormentato, siamo pervenuti, dopo un altrettanto convulso e confuso *iter* in Commissione ed in Aula, alla espressione del voto sulla conversione dell'ennesimo decreto-legge, con il quale il Governo, in difetto di una effettiva e realistica manovra di forte contenimento del disavanzo dello Stato e di un concreto piano di risanamento strutturale della finanza pubblica, mira a rastrellare nei tempi brevi 7 mila miliardi necessari a riportare a 115 mila miliardi il livello del fabbisogno pubblico.

Necessità impone legge! Per tale ragione l'Esecutivo con provvedimento d'urgenza si sostituisce al Parlamento al fine di dare immediato corso, senza alcuna dilazione, alla operazione di reperimento e di risparmio.

Ci accingiamo a convertire in legge con molteplici modificazioni un nuovo provvedimento tampone, che può servire a turare qualche falla, ma che non è minimamente risolutivo ed anzi, sotto variegati aspetti, è enunciativo e produttivo di discrasie, di anomalie, di contraddizioni, così come generalmente sono tutti i provvedimenti che si adottano in via d'urgenza, quando – come suol dirsi – si è con l'acqua alla gola.

La decretazione d'urgenza, della quale purtroppo da molti anni si è fatto uso ed abuso, può servire soltanto a porre qualche rimedio immediato e marginale volto a superare o, meglio, ad attenuare la contingenza, ma, come il provvedimento in votazione, è inidonea a costituire premesse e, tantomeno, soluzioni effettivamente tese alla definizione di problemi a volte incancreniti per incuria, imprevidenza o, peggio, per tornacontismo partitico e clientelare.

Quando – sono decorsi quasi 16 anni – si volle procedere alla riforma fiscale, si disse che si intendeva porre riparo ad un sistema tributario irrazionale, permissivo, blando ed inadeguato all'esigenze della spesa pubblica. Purtroppo, dopo la riforma peraltro largamente disattesa e stravolta, il sistema non solo è rimasto irrazionale, ma è divenuto sempre più sperequato e vessatorio, permanendo in uno stato di notevole inadeguatezza rispetto alle esigenze della spesa pubblica.

Nel campo tributario è avvenuto esattamente quanto in senso negativo si è verificato in tutti quei settori nei quali si è proceduto a riforme, tradottesi in vere e proprie deformazioni (agricoltura, sanità, università, eccetera). La situazione è peggiorata al di là di ogni pessimistica previsione. Da una parte il gettito tributario è enormemente aumentato e dall'altra parte la spesa pubblica è macroscopicamente accresciuta, tant'è che è da pensare fondatamente che l'incremento del gettito ha costituito un incentivo a spendere, a sperperare sempre di più, a destinare il «danaro di tutti» al «*favor*» a beneficio di alcuni e non pochi con privilegi, elargizioni e concessioni che procurano voti e, nel contempo, producono vuoti finanziari difficilmente colmabili.

Per coprire il fabbisogno dello Stato necessita cambiare sistema; non occorrono riforme, bastano la volontà, la fermezza, l'onestà di disciplinare congruamente la materia tributaria sulla base dei princìpi dell'obiettività, dell'intransigenza e della perequazione, e di evitare sperperi inutili ed improduttivi. A monte di tutto quanto sopra non può non esserci una ponderata e seria programmazione economico- finanziaria.

Gli interventi-tampone, come è quello che stiamo per votare, non risolvono i problemi della spesa pubblica, del fabbisogno dello Stato.

Peraltro il provvedimento da convertire attinge ed impinge solo su alcuni aspetti aventi natura ed effetti finanziari, quasi scelti «a caso», obliando i molteplici altri aspetti di una manovra economico-finanziaria irrinunciabile forse più probanti e più decisivi.

Esso incide soltanto su una pretesa regolamentazione più rigorosa dei flussi di finanziamento per il completamento dell'opera di ricostruzione nel comparto delle calamità naturali e sulla contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche; propone una nuova normativa della invalidità civile con criteri restrittivi che peraltro esige un esame più approfondito e in sede di specifica competenza; impone un più oneroso contributo addizionale relativo ai trattamenti di pensionamento anticipato posto a carico dei datori di lavoro; prevede agevolazioni contributive per i contratti di formazione lavoro; aumenta ancora una volta la misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che viene così ad avvicinarsi sempre più al totale versamento anticipato del «*quantum*»; anticipa il termine per le liquidazioni ed i versamenti mensili ai fini dell'IVA ed, infine, aumenta notevolmente la misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di

quella annuale con ripercussioni negative sulle attività, sul normale funzionamento e sulla stessa vita di alcune società; accresce rilevantemente le aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica.

Si tratta di un provvedimento disarticolato, scoordinato, marginale e poco chiaro, che non risolve minimamente i problemi della spesa pubblica e del fabbisogno dello Stato. Esso non è ancorato ad alcuna seria linea programmatica, è rappresentato da un affastellamento di norme incidenti soltanto su alcuni campi economici, finanziari e previdenziali, scelti quasi a sorteggio, tese al recupero o al risparmio di danaro in una situazione di contingenza che fa temere il collasso.

Un provvedimento così ideato, così disarticolato, anche se notevolmente emendato nel corso del suo esame in Commissione e da questa Assemblea, non merita adesione e, in conseguenza, annuncio voto contrario a nome del Gruppo politico e parlamentare che ho l'onore di rappresentare. (*Applausi dalla destra*).

SPOSETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPOSETTI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, il relatore e il Ministro del tesoro hanno continuato in quest'Aula, e prima in Commissione, a sostenere la validità della manovra come segnale agli operatori inviato da un Governo che vuole intervenire per risanare la finanza pubblica. Insomma, un Governo che fa sul serio! Tuttavia, non abbiamo trovato niente di tutto questo nel documento, nonostante sforzi e buona volontà. Non sono venuti apprezzamenti dal mondo del lavoro, dai rappresentanti del sindacato, dall'imprenditoria. Abbiamo letto tutt'altri giudizi, negativi e pesanti. I senatori del nostro Gruppo, intervenendo nel merito delle singole questioni trattate dal provvedimento, hanno documentato la nostra forte critica alla manovra del Governo.

Per arrivare a 7.000 miliardi si tenta di rinviare la costruzione delle zone terremotate, si rimanda il pagamento dei debiti, si intende rallentare il pagamento delle pensioni, o meglio non riconoscere e non pagare agli aventi diritto il loro stato di invalidità, si interviene per bloccare i contratti di formazione lavoro, si creano ulteriori disagi ai ceti produttivi: sono queste le questioni di fondo. Allora le vere scelte che possono far giungere segnali positivi al corpo della società non le ritroviamo in questo decreto-legge, come non trovano udienza negli annunciati provvedimenti che il Governo dovrà varare entro la prossima settimana per avviare il piano di rientro entro il 1992. Il lavoro e l'occupazione non trovano spazio, la lotta all'evasione e all'elusione fiscale non ha diritto di cittadinanza, gli investimenti produttivi sono rinviati a tempi biblici. Questi provvedimenti allora non possono avere il nostro assenso.

Disagio e non soltanto disagio vi è stato anche nella maggioranza. Il testo che ora siamo chiamati a votare è stato in parte riscritto dalla Commissione bilancio e ulteriormente modificato dall'Aula.

Gli investimenti calano da quattro anni e la macchina dello Stato non riesce a spendere neanche quello che ha a disposizione. Si accentua il divario tra il Nord e il Sud: nel 1987 l'occupazione è aumentata di 106.000 unità nel Nord ed è diminuita di 127.000 unità nel Mezzogiorno. E allora, come si

interviene in questa drammatica situazione? Questa è la domanda che abbiamo cercato di porre durante la discussione del provvedimento legislativo al nostro esame: forse ostacolando gli investimenti? Vale la pena ripetere che investire è cosa diversa dallo sprecare risorse. Molto di più si poteva ottenere, signor Presidente, onorevoli colleghi, facendo una semplice operazione di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi del Ministero della difesa, mantenendo doverosamente i limiti previsti dagli accordi NATO.

Diciamo queste cose perchè dopo tanto parlare, allarmi e buoni propositi, ci attendevamo misure veramente innovative nell'indirizzo della finanza pubblica. Ma così non è stato! Il Governo è ancora una volta sfuggito all'impegno assunto in più occasioni con il movimento sindacale per la revisione delle aliquote IRPEF e per la restituzione del drenaggio fiscale. La strada è ancora la stessa, altro che riforme! Gli intendimenti possono essere nobili e costruttivi – come ha detto poc'anzi il Ministro delle finanze – ma dove sono i risultati? Rimane il fatto che gli impegni del Governo non vengono onorati e i lavoratori sono costretti a scendere in lotta ancora in queste ore.

Si rimane, forse, in Europa aumentando il prelievo su coloro che già pagano? Autorevoli esponenti del Governo parlano di volontà riformatrice, di sacrifici e di riforme. Il Ministro del tesoro ha voluto ricordare di recente il pensiero di Pietro Nenni: «le riforme non possono essere indolori». Noi riusciamo solo a vedere i dolori dei provvedimenti adottati dal Governo, ma dove sono le riforme, onorevole Ministro del tesoro? L'occasione c'era con la scuola, ma il contratto voluto dal Governo è circondato da disappunti e rischia di rimanere orfano. Qui risiede il discrimine del confronto sociale e politico nel paese; altro che politica dei redditi! La verità è che in Italia c'è stata una politica dei redditi alla rovescia. La remunerazione del capitale resta altissima e i redditi da lavoro sono peggiorati. Non si può spremere chi è già stato spremuto abbastanza e non toccare le aree di lassismo intollerabile. Ogni volta che in questo paese ci si trova di fronte all'urgenza di intervenire per avere maggiori disponibilità, cosa si fa? Semplice: si aumenta l'IVA, si istituisce qualche addizionale, poi c'è sempre il gasolio e magari le sigarette!

Sul piano del fisco è questo il senso vero del confronto che oggi il Governo non ha il coraggio di portare avanti. Non sono soltanto parole nostre, ma anche del segretario generale della CISL. Ecco un campo di confronto reale! Senatore Abis, questo sì che sarebbe stato un vero segnale agli operatori finanziari; allora sì che il Governo dimostrerebbe di controllare e governare l'espansione del debito e ci troveremmo sulla strada del rientro.

La discussione su questo primo provvedimento è stata lunga e faticosa e l'avvio dell'esame del piano di rientro non ci sembra circondato da grande entusiasmo. Da più parti vengono avanzate critiche e perplessità: prima che il piano parta sarà superato dai maggiori oneri del contratto per la scuola e dagli effetti di trascinamento su altri tre settori a partire dal pubblico impiego.

I calcoli che vengono fatti parlano di 20.000 miliardi di lire; e allora cosa si farà? Dai banchi della maggioranza è venuta una accusa precisa: «occorre riequilibrare la situazione, perchè essa è sfuggita di mano al Governo». Cosa significa tutto ciò? Significa tempi duri per l'*iter* del provvedimento sulla scuola quando verrà presentato al Parlamento per l'approvazione; oppure già si pensa ad una tassa?

Tre mesi fa, durante la discussione sulla legge finanziaria 1988, avete risposto negativamente, colleghi della maggioranza, alle proposte avanzate dai comunisti per il mondo della scuola. Sono andati invece avanti cause, proteste e danni agli studenti, alle famiglie e alla società intera! Ora, il Presidente del Consiglio ci dice che gli insegnanti sono oggi oggettivamente non retribuiti in maniera adeguata, per cui vi è bisogno di nuove entrate. Egli stesso aggiunge: potrà dispiacere, ma è la sola soluzione che consente di non far sballare i conti.

La scuola però ha bisogno di altro! Ha bisogno di un progetto organico e puntuale, in cui formazione e crescita culturale siano gli elementi portanti. È un'emergenza, ma non dal punto di vista dei conti e comunque non soltanto dei conti.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* SPOSETTI). Come funziona la macchina dello Stato? Quali cambiamenti si intende apportare alla pubblica amministrazione? Non si possono più rinviare questi problemi; occorre ripensare agli obiettivi, ai vincoli, ai metodi di lavoro dei soggetti pubblici ed arrivare alla piena responsabilità della burocrazia nella gestione delle risorse e della parte politica nell'indicare le linee e gli indirizzi. Allora, occorre rompere il sistema perverso di relazioni che è stato instaurato e segnato da basse retribuzioni, assenza di un ruolo nell'azione quotidiana, prestazioni dequalificate, assenteismo e forme (quasi imposte) di doppio lavoro. La produttività ed il miglioramento dei servizi devono essere costanti del lavoro e degli obiettivi del Governo e del Parlamento.

Il senatore Barca con puntualità ha documentato negli aspetti più significativi il nostro dissenso al provvedimento in esame, pur corretto anche grazie al nostro lavoro. La discussione che si è svolta in quest'Aula ci ha ancora più convinti della nostra posizione. Oltre al richiamo alla solidarietà di maggioranza, abbiamo ascoltato argomentazioni dettate da esigenze di moralizzazione. Rigore e maggiore rigore nella spesa pubblica, maggiore rigore per riconoscere lo stato di invalidità; ebbene richiediamo ciò e ci battiamo per questo qui e nel paese. Ma vale fare un polverone per non risolvere niente?

L'articolo 3 del presente decreto-legge non darà risparmio reale; ci sarà crescita di altre spese assistenziali e sanitarie. Assisteremo, di fronte ai ritardi dei riconoscimenti dovuti, all'aumento dei ricoveri, ad una crescita dei periodi di degenza.

Abbiamo tanto discusso (e abbiamo tanto partecipato alla modifica concreta dell'articolo 1) degli interventi per le zone terremotate. Onorevole Ministro del tesoro, entro il 30 giugno doveva essere presentata una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di ricostruzione. La disposizione della legge finanziaria recita che: «tale relazione deve contenere una esposizione dettagliata delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate, nonchè tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi».

Se avessimo avuto, senatore Abis, tali notizie, la discussione sarebbe stata più puntuale e le decisioni della Commissione e dell'Aula più corrette sia per quanto riguarda la cassa, sia per quanto attiene ai bisogni di tante famiglie, di tanti giovani delle zone disastrate.

Allora è corretto ripetere che il presente decreto-legge non è un provvedimento equilibrato; anche se è stato modificato, rimangono disposizioni disparate. Il metodo è sbagliato (sono parole del Ministro del tesoro). Noi intendiamo fare la nostra parte, così come l'abbiamo fatta in queste settimane, però con un metodo giusto. Per tornare a governare il bilancio occorre smettere di scaricare l'onere sulle politiche che non hanno effetti e mettere, invece, in campo politiche economiche, sociali, istituzionali e dei redditi.

L'affannosa ricerca di 7.000 miliardi è una manovra limitata ed inadeguata; non c'è una reale diminuzione del debito, ma c'è invece – questa è la verità – un rinvio dei pagamenti agli anni successivi. Ancora una volta non si sono volute affrontare le vere questioni. Se la situazione è così pesante e drammatica come ci è stata presentata (ieri pomeriggio e questa mattina è stata ancora difesa questa argomentazione da parte dei rappresentanti del Governo), è necessario un disegno complessivo e di lungo periodo.

Tutto questo non l'abbiamo trovato nel provvedimento in esame. Da parte nostra continueremo ad incalzare il Governo e la maggioranza per avere un effettivo risanamento, riforme e sviluppo. A questo provvedimento va, quindi, il nostro voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la grave situazione della finanza pubblica e la necessità di ridurre il disavanzo da 122.000 a 115.000 miliardi impongono sacrifici improcrastinabili. Ciò è indubbio e giustifica, quindi, quella decretazione d'urgenza che viene sovente criticata e che anche noi critichiamo, ma che talvolta è indispensabile.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, per i senatori liberali il provvedimento in esame va in una direzione abbastanza giusta. Infatti, tra tagli di spesa e aumenti delle entrate dovrebbe (uso il condizionale, ma spero diventi un indicativo) determinarsi una diminuzione del *deficit* piuttosto consistente, indispensabile soprattutto se si tiene conto che il debito pubblico è ormai insostenibile, come d'altro canto sarebbe impensabile un ulteriore aumento del livello della pressione fiscale.

Per quanto riguarda il versante della spesa, ci sembra significativa quella parte del disegno di legge che prevede sia nuovi e diversi accertamenti medici per pensioni ed assegni di invalidità civile, sia una revisione delle categorie delle minorazioni e delle malattie invalidanti. Mi riferisco, come è chiaro, agli articoli 1-*bis* e 3; quest'ultimo, in particolare, prevede che le domande per ottenere i benefici di invalidità devono essere presentate a commissioni mediche periferiche. Si tratta, a nostro avviso, di una metodologia nuova che potrà evitare quegli abusi che in anni passati hanno determinato un «ingrossamento» del numero degli «invalidi», in maniera del tutto abnorme e con il conseguente effetto di aggravare la spesa pubblica.

Sempre in tema di controllo della spesa pubblica, di segno positivo è anche l'introduzione di misure più rigorose per il trasferimento di risorse che evitino, tra l'altro, la formazione di giacenze inutili e costose per il tesoro. Ciò non significa, naturalmente, che non si rendano indispensabili altre misure per il controllo della spesa, così da mitigare quelle finalizzate all'aumento delle entrate.

Nel complesso, i senatori liberali esprimono una valutazione positiva del disegno di legge in esame, abbastanza equilibrato nella scelta degli strumenti per il controllo del disavanzo, anche se sono molto perplessi sull'emendamento, testè approvato, al primo comma dell'articolo 8, relativo alla tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese. Certo, nel dibattito ci sono state divergenze in materia di concessione di pensioni che hanno peggiorato il testo governativo. Noi liberali confermiamo comunque la nostra contrarietà ad annacquamenti o stralci in proposito, che produrrebbero squilibri ulteriori alla manovra, facendo venir meno un'importante voce di contenimento della spesa. Riteniamo che si debbano, al contrario, accentuare le misure riferite al controllo delle uscite.

Sul versante delle entrate, consapevoli che è purtroppo necessario un inasprimento del gettito, consideriamo ormai indispensabile non già un aumento, bensì una seria revisione fiscale che ponga fine al progressivo carico tributario sui lavoratori dipendenti e punti al restringimento delle vaste aree di evasione. Questo provvedimento, peraltro, rappresenta soltanto un tampone in una situazione pesante, che per essere affrontata in modo incisivo necessita (e credo, cari colleghi, che ne siamo tutti profondamente convinti) di ben altri interventi.

Non si salva, infatti, la finanza pubblica solo con provvedimenti tampone, come, ad esempio, quello di cui all'articolo 6, che prevede per gli anni 1988, 1989 e 1990 l'aumento al 95 per cento della misura dell'acconto sull'IRPEF, provvedimenti che non risolvono se non temporaneamente ma anzi rischiano di complicare, le situazioni contabili dei contribuenti, già molto complesse, che rischiano il collasso per le continue successive disposizioni e controdisposizioni in materia sia fiscale che previdenziale che ogni giorno si sovrappongono l'una all'altra quasi sempre in stile freddamente burocratico, quasi sempre non chiare e che quasi sempre portano ad interpretazioni diverse e contrarie persino da parte degli stessi organi preposti ai controlli.

Riteniamo, invece, indispensabile una modifica incisiva dei meccanismi di spesa in aree quali l'assistenza, la previdenza, i trasferimenti, le partecipazioni statali, le miriadi di enti inutili, in modo da rispettare e da riportare sotto controllo la dinamica della spesa e creare lo spazio per una politica di investimenti, specie nelle infrastrutture dei servizi oggi gravemente carenti. È appena il caso di ricordare, colleghi – ne siamo anche noi, in parte, le vittime – i persistenti disservizi nelle ferrovie, nelle poste, nei trasporti aerei, nei telefoni, che rappresentano ormai un insostenibile peso per lo sviluppo ulteriore del paese nella prospettiva del mercato unico europeo: siamo, onorevoli colleghi, nell'anticamera del 1992 e questo non va dimenticato.

Ed allora, nella speranza che questo provvedimento rappresenti non già – nessuno si illude di ciò – una soluzione definitiva, bensì solo un primo passo, sia pure ancora imperfetto, per un effettivo concreto risanamento della finanza pubblica, anche e soprattutto di fronte al domani che ci si

prospetta davanti, i liberali dichiarano, con le riserve illustrate, voto favorevole alla conversione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, per effetto degli emendamenti approvati, è il seguente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» (989)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pontone. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento che viene all'esame dell'Aula questa mattina ha avuto un *iter* molto, molto laborioso. Abbiamo ascoltato i rappresentanti di categoria, alti dirigenti, abbiamo avuto incontri con i sindacati e da parte di tutti è stata espressa una profonda insoddisfazione per questo disegno di legge che non è completo in tutte le previsioni per tutte le categorie interessate.

La Commissione ha cercato di migliorarlo con emendamenti che hanno voluto - e in parte hanno potuto - recepire le aspettative e gli interessi di alcune delle categorie, perchè per altre c'è stata la posizione intransigente del Governo nel non voler accogliere altre proposte di modifica che noi e altre parti riproponiamo qui in Aula, fiduciosi che l'Assemblea, con la sua sensibilità, possa accoglierle modificando il disegno di legge nel modo più appropriato agli interessi delle singole categorie.

Senz'altro tali categorie avevano il diritto di veder soddisfatti prima i loro interessi; non era e non è possibile lasciarle per anni nell'incertezza del loro futuro o della loro collocazione nella pubblica amministrazione, non era possibile correre il rischio di consentire il cumulo di posizioni, come, ad esempio, tra i funzionari della nona qualifica e gli ispettori generali e i direttori di divisione che già erano stati inquadrati nelle categorie del ruolo ad esaurimento.

Ci sono molte posizioni che vanno riviste; è certo però che in questo provvedimento si tenta di dare riconoscimento legislativo alle funzioni già espletate, nonchè di fornire un riconoscimento per quanto riguarda il merito comparativo per le promozioni, di modo che quanti hanno le capacità, la preparazione e il diritto possano e debbano essere promossi.

Noi abbiamo presentato degli emendamenti e la nostra posizione complessiva, il nostro voto finale, lo decideremo dopo che l'Aula li avrà esaminati ed eventualmente accolti. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taramelli. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. In questi ultimi tempi, signor Presidente, si sente una sorta di coro, che aumenta di volume giorno dopo giorno, per sostenere che nel nostro paese occorre dare ordine, fare ogni sforzo per il contenimento della spesa pubblica, sistemarla nel migliore dei modi e lavorare per un suo rientro.

Noi abbiamo sempre sostenuto la giustezza di un rientro dal debito pubblico nonchè l'esigenza del contenimento e di una giusta spesa pubblica.

Ovviamente, il versante in cui particolarmente si insiste sulla spesa pubblica è quello del pubblico impiego, che assorbe una parte rilevante di detta spesa. Sono allora sotto osservazione specialmente i rinnovi contrattuali; lo è stato quello della scuola, ma anche quelli che stanno per scadere e che si trovano quindi in fase di rinnovo. La contrattazione è materia non sottoposta al controllo del Parlamento. Non sarebbe male, però, se un'informazione seria l'avessimo, perchè anche nel passato, quando più di una volta abbiamo cercato di avere questo tipo di informazione, si è dimostrato, da un punto di vista finanziario, che le cifre indicate nella legge finanziaria e nel bilancio e le assicurazioni fornite dal Ministro erano state stravolte. Ebbene, si chiede al Parlamento di istituire misure restrittive, senza però conoscere il passaggio relativo alla spesa.

Affermo subito che non è nostra intenzione interferire nella contrattazione sindacale, che non compete al Parlamento bensì al Governo ed ai sindacati, così come è detto nella legge sul pubblico impiego: ci interessa, però, un'informazione adeguata per quanto concerne gli aspetti di carattere finanziario per i riflessi che questo può avere sulla organizzazione del lavoro, avendo presente la recente vicenda che abbiamo vissuto per quanto riguarda la nona fascia, per cui la Corte dei conti non ha registrato la parte ad essa relativa perchè incideva sulle competenze del Parlamento. Poichè in quei contratti si interviene anche sull'organizzazione del lavoro, credo che un'informazione al riguardo sia opportuna. Sappiamo che non si inventa una scorciatoia e che non è con i contratti che si possono avviare le riforme della pubblica amministrazione. Ci sembrano tuttavia opportune almeno alcune affermazioni per realizzare quel consenso indispensabile al fine di avviare seriamente le riforme.

Se pensiamo alle esigenze di riforma della pubblica amministrazione e di contenimento della spesa, ovviamente sorge l'interrogativo se il provvedimento al nostro esame vada in tale direzione. A me pare difficile sostenere che si compiono atti concreti, al di là delle parole, per realizzare una riforma della pubblica amministrazione e non credo vi possano essere molti dubbi che essa può essere avviata e realizzata innanzitutto attraverso una riforma della dirigenza che deve essere capace, responsabile e motivata.

Per tentare di rimuovere le difficoltà esistenti, già qualche anno fa venne compiuto uno sforzo, anche se ancora non sufficiente. Noi comunisti abbiamo sostenuto ripetutamente che un modo per rendere responsabile la dirigenza è quello di procedere alla rimozione di un macigno che oggi esiste, costituito dall'ingerenza del potere politico nella sfera propria dell'ammini-

strazione e quindi della sua dirigenza; ingerenza che demotiva e quindi non consente di chiamare a rispondere delle proprie responsabilità coloro che sono preposti a ricoprire determinati ruoli nella pubblica amministrazione. Non si tratta di un nostro «pallino»; riteniamo che, accanto alla riforma della pubblica amministrazione, occorra procedere a quella della politica, la quale sicuramente assume un ruolo rilevante anche rispetto alla problematica al nostro esame.

La macchina dello Stato ha bisogno di una dirigenza che disponga di un alto livello di preparazione e che sia in grado di farla funzionare al fine di corrispondere, attraverso l'erogazione di servizi, ai bisogni dei cittadini italiani cui lo Stato deve dare risposta. Bisogna essere convinti dell'opportunità di disporre di una dirigenza preparata e responsabile, ma bisogna operare concretamente sulla base di tale consapevolezza. Invece, si fa di tutto per far saltare anche quelle regole che costituivano un primo passo verso un miglioramento delle attuali condizioni della dirigenza attraverso un processo di selezione seria di coloro che vengono chiamati ad assumere certe responsabilità. Abbiamo insistito affinchè fosse fatto tutto il possibile per raggiungere tale obiettivo, anche attraverso la previsione di un continuo aggiornamento professionale per chi attualmente ricopre ruoli dirigenziali.

Per giustificare il fatto che le cose non vanno, si dice, più o meno sottovoce, che bisogna fare un confronto tra la dirigenza statale e quella privata, facendo riferimento in particolare al livello retributivo della prima.

A me pare che non si possano confrontare soltanto gli aspetti retributivi relativi alla dirigenza, visto che rispetto al privato va considerato anche il livello di responsabilità che viene assunto. E non ci si venga a dire che non si sono avute indicazioni in tal senso. Nel 1980 il rapporto Giannini ha fornito indicazioni precise a tale proposito ed altre ne abbiamo avute in seguito. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che oggi può essere considerato superato, aveva fatto un passo in avanti non trascurabile, oltre che dal punto di vista economico, da quello normativo, nel tentativo di mettere un po' d'ordine soprattutto nella normativa in materia economica: esso stabiliva che per i dirigenti doveva valere la regola generale degli stipendi onnicomprensivi e che non potevano usufruire di straordinari. Quindi, un trattamento da dirigenti.

Man mano la situazione si è evoluta con un continuo peggioramento della normativa in materia di dirigenza: oggi, di fatto, siamo tornati al dirigente che timbra il cartellino. Mentre il decreto del Presidente della Repubblica prevedeva che un dirigente dovesse fare almeno dieci ore settimanali di straordinario non retribuite, in quanto comprese nello stipendio, oggi siamo tornati allo straordinario e ad una serie di norme che sono quelle di tutto il resto del personale dello Stato. In altre parole, si è svuotato del suo significato un provvedimento che pure avevamo criticato ma che aveva una propria validità, avendo per lo meno tentato di dare alla dirigenza statale la dignità connessa alla sua funzione.

Con la legge n. 301 del 1984 è stato compiuto uno sforzo per regolare in modo migliore l'accesso alla dirigenza, avendo presente che già il decreto del 1972 era stato «di manica larga»: di fronte ad un nuovo inquadramento, era stata adottata un'ampia riserva di posti per i primi dirigenti. Infatti, era stata stabilita la riserva totale di posti fino al giugno 1975 e del 50 per cento dei posti disponibili per i primi dirigenti fino al 31 dicembre 1980, da coprire con merito comparativo. Dopodichè si stabiliva che l'accesso alla dirigenza

dovesse avvenire mediante corso di formazione professionale della durata di 14 mesi, con una selezione severa sia al momento dell'ammissione al corso, sia per quanto riguarda la promozione finale, che richiedeva il superamento di due esami. Si trattava, quindi, di una strada giusta per dotare l'amministrazione di una dirigenza adeguata.

Nel 1984, il Parlamento, prendendo atto che il contenuto di questo decreto era stato disatteso, ha cercato con la legge n. 301 di definire una nuova normativa. Ovviamente, ha ancora una volta stabilito una riserva di posti da coprire fino al dicembre 1983 con merito comparativo, sancendo però che da quel momento in poi fosse necessario seguire una strada diversa, vale a dire quella di una selezione in base alle modalità previste nella legge stessa. La quale conteneva, a mio avviso, un aspetto molto rilevante: per la prima volta era stata introdotta la previsione che ai posti di primo dirigente potevano accedere, attraverso pubblico concorso, anche soggetti esterni per un 20 per cento. Quindi non si trattava più soltanto di una promozione all'interno dell'apparato statale. Un'innovazione importante; ma che cosa è successo dal 1984 ad oggi? Mi pare che ancora una volta si siano disattese le procedure previste dalle norme ed oggi ci troviamo con un disegno di legge che riaffronta la materia. Mi scuso, signor Presidente, onorevoli colleghi, se apparentemente sto prendendo la questione un po' alla larga, ma soltanto apparentemente perchè il disegno di legge al nostro esame ha il preciso titolo di: «Soppressione dei ruoli ad esaurimento...», mentre in verità si recupera o si tenta di recuperare la posizione iniziale. Ero convinto che il disegno di legge in esame fosse stato peggiorato significativamente soltanto in Commissione; poi ho constatato nell'ultimo fascicolo degli emendamenti a nostra disposizione che anche il Governo si è messo sulla strada che era stata intrapresa dalla Commissione con il nostro parere contrario.

Ripeto: occorre tener conto di questo dato. Abbiamo circa 6 mila dirigenti o qualcosa in più se consideriamo complessivamente sia i dipendenti statali, sia quelli delle aziende autonome. Il ruolo che andiamo a sopprimere è composto – secondo i dati forniti dal Governo – da circa 5.000 persone; quindi vi è uno scarto di mille dipendenti. Ebbene, viene proposta una riserva per un tempo non definito (comunque sbagliata dopo tutte le riserve concesse nel passato), per il 50 per cento dei posti che si renderanno disponibili (di qui a non si sa quando, perchè come ho ricordato non è prevista una data), a favore dei provenienti da tale ruolo ad esaurimento, i quali copriranno questi posti con merito comparativo, mentre l'altro 50 per cento verrà destinato in base alle norme della legge n. 301 del 1984.

Onorevoli colleghi, se facciamo certi discorsi occorre muoversi conseguentemente; se si vuol seguire la solita strada, si abbia almeno il pudore di non fare certe affermazioni che vanno appunto nella direzione esattamente opposta. Qui si vuole seguire la solita strada che non produrrà quegli effetti indispensabili e necessari ai fini di una riforma e di un deciso miglioramento. Insisto su questo punto perchè ritengo indispensabile, oltre che promuovere coloro che meritano, creare le condizioni per una vera riforma della dirigenza, alla quale possano accedere anche persone dall'esterno per recare i contributi di forze nuove e di esperienze diverse, se vogliamo far fare un passo avanti alla pubblica amministrazione. Invece continuiamo a precludere questa immissione perchè tutto il meccanismo tende sempre ad andare avanti in base alle vecchie logiche che ci portano poi a dire che non funziona nulla: come se la responsabilità fosse di qualcun

altro e come se non ci fosse qualcuno che qui decide. Non è colpa del fato: sono gli uomini che decidono su queste cose.

Pensavamo di affrontare una singola questione, quella del ruolo ad esaurimento. Se guardiamo bene gli emendamenti che sono stati approvati dalla Commissione o quelli che sono stati presentati in Aula, questo ruolo non viene soppresso, anzi di fatto viene mantenuto. Infatti si salvano i commi 1 e 2 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 con gli emendamenti e non con il testo del Governo. Si è tolto il richiamo all'articolo 6 di quel decreto del Presidente della Repubblica, cui fanno riferimento coloro che sono nel ruolo ad esaurimento anche per le funzioni che espletano per incarico di primi dirigenti. Ora si parla soltanto di dirigenti superiori e di dirigenti generali. Questo vuol dire che essi sono già primi dirigenti di fatto anche se non possono avere la promozione; però gli si apre questa possibilità appunto con quel 50 per cento cui facevo riferimento prima. Ho detto che pensavamo fosse quello l'originario provvedimento. Poi man mano che è passato il tempo il contenuto del disegno di legge ha avuto uno stravolgimento, perchè al suo interno è stato inserito un po' di tutto; e questo non è certo il modo per fare leggi omogenee! Si è arrivati persino a proporre e sostenere che è giusto elevare l'età pensionabile dei dirigenti generali di due anni – quindi, non più 65 ma 67 anni – come se non fosse già in vigore una norma che consente per quei dirigenti che abbiano determinati meriti di prolungare la loro permanenza in servizio. No, tutto si deve generalizzare!

Poichè in questa materia si fa riferimento ripetutamente al settore privato, e normalmente ciò avviene per questioni retributive, senza mettere in forse l'intelligenza, la capacità e la responsabilità delle persone più anziane, vorrei che si guardasse questa materia da un altro punto di vista, per capire come a posti di responsabilità vi debbano essere quelle fresche e giovani forze di 40-50 anni.

E invece no, noi dobbiamo generalizzare il fatto che a 65 anni di età tutti sono bravissimi e possono rimanere al loro posto! Certo, vi saranno sicuramente persone da mantenere in servizio, ma perchè dobbiamo generalizzare questa previsione? D'altra parte abbiamo imparato un po' tutti in questa sede come basti far partire una qualche disposizione normativa affinchè poi il «galleggiamento» diventi così esteso che tutto può essere successivamente generalizzato.

Con questo discorso voglio dire che nel disegno di legge al nostro esame, al quale noi originariamente eravamo favorevoli anche perchè era costituito da un solo articolo, si sopprimevano i ruoli ad esaurimento, si costituiva la nona fascia e si salvaguardavano le condizioni dello stato giuridico e dello stato economico di taluni soggetti. Man mano che il tempo è passato sono state apportate delle modifiche: si fa riferimento agli articoli che prima ricordavo, ma rimane di fatto ancora un ruolo ad esaurimento. Vi è la proposta del 50 per cento dei ruoli ad esaurimento e poi nei diversi emendamenti che sono stati presentati sono state introdotte altre materie. In una normativa che riguarda il personale, se vi sono delle situazioni particolari che hanno bisogno di essere regolamentate, noi non siamo contrari a farlo se ciò si rende indispensabile. Infatti, vi sono due o tre emendamenti che possono anche essere accettati e introdotti nel disegno di legge al nostro esame. Però, vi è una serie di privilegi che riteniamo non accettabili, perchè stravolgono la natura di tale provvedimento.

Quindi, dalla nostra iniziale opinione che avevamo sul disegno di legge originario, siamo oggi passati, signor Presidente, onorevole Ministro, ad un'opinione secondo la quale non possiamo assumerci la responsabilità di contribuire con il nostro voto favorevole allo sfascio – è questa una parola forte – della pubblica amministrazione, perchè questo stravolgimento continuo delle norme non può che portare a tale risultato.

So che il senatore Murmura dirà che questa mia affermazione è esagerata, ma credo che se noi dovessimo approvare il disegno di legge al nostro esame con tutti gli emendamenti presentati ci avvieremmo proprio su quella strada che tutti dicono di voler evitare ed impedire ai fini di quello obiettivo che mi ero permesso di sottolineare rubando qualche minuto alla vostra attenzione, e cioè che la pubblica amministrazione deve spendere di meno e funzionare meglio, concetto esattamente opposto a quello contenuto nel decreto-legge.

Per queste ragioni, signor Presidente, esprimiamo un giudizio negativo su tale provvedimento. Quando si passerà all'esame dei singoli emendamenti, dove lo riterremo necessario preciseremo le ragioni del nostro dissenso; ma se si approverà una legge di tal tenore siamo certi che avremo reso un pessimo servizio al nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardi. Ne ha facoltà.

LOMBARDI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge di cui stiamo discutendo nasce da sollecitazioni parlamentari rivolte dal nostro, ma anche da altri Gruppi, quando venne all'esame, per la conversione, il decreto-legge sulla istituzione della nona qualifica funzionale.

Quel provvedimento, che aveva la sua giusta ragione di essere, collideva, tuttavia, con la posizione di quei funzionari che erano stati inquadrati nelle qualifiche direttive dei ruoli ad esaurimento di direttore di divisione e di ispettore generale costituiti ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Tutti sanno che quei ruoli vennero istituiti per rispondere, a suo tempo, ad una esigenza direttamente collegata all'istituzione della carriera dirigenziale, nelle cui qualifiche non potè transitare tutto il personale che, anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, rivestiva le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale rispettivamente corrispondenti alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore.

Quei funzionari, quindi, erano destinati al completo riassorbimento nella dirigenza: effetto non verificatosi, perchè quei ruoli, invece di diminuire di consistenza, si sono incrementati per essere stato reso possibile, con successiva disposizione, l'inquadramento anche in soprannumero nella qualifica di direttore di divisione dei ruoli predetti di coloro che fossero direttori aggiunti di divisione prima del 13 luglio 1980 e che, al 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione.

Con la istituzione della nona qualifica funzionale è emerso il problema della identità funzionale da assicurare al personale dei ruoli ad esaurimento perchè al personale da inquadrare in tale qualifica – la nona – vengono conferite funzioni di sostituzione e di reggenza dell'ufficio in caso di assenza del dirigente ivi preposto, oltre che attribuzioni specificamente dettagliate

nelle norme che riguardano tale qualifica, che sono le funzioni che «di fatto» vengono esercitate dal personale degli attuali ruoli ad esaurimento.

Ciò significa che, qualora non si provvedesse a definire legislativamente la identità funzionale del personale dei ruoli ad esaurimento, questo finirebbe con il trovarsi subordinato al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale.

Eppure a questo personale (quello dei ruoli ad esaurimento) il Consiglio di Stato, nel parere reso dalla adunanza della Commissione speciale per il pubblico impiego del 12 dicembre 1983, aveva riconosciuto uno *status* che presenta (così si legge) «elementi di corrispondenza a quello dei dirigenti, come appare confermato dagli articoli 61 (che parla di corrispondente carriera dei dirigenti), 62 e 73 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, concernenti l'anzianità e il trattamento economico e pensionistico».

Per queste ragioni, considerato che l'entità del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento è di circa 5.000 unità, alle quali è, di fatto, affidata la responsabilità di un gran numero di divisioni e di uffici periferici dell'amministrazione dello Stato privi di titolare (nella sola amministrazione finanziaria i predetti funzionari sono oltre duemila) era emersa, come ho già detto, nel dibattito parlamentare relativo alla conversione del decreto-legge istitutivo della nona qualifica funzionale, la proposta di definire i compiti dei predetti funzionari, in modo da armonizzare la loro posizione a quella dei colleghi che saranno inquadrati nella nona qualifica funzionale.

Quella esigenza ha trovato il Governo concorde sia attraverso la presentazione del disegno di legge che attraverso l'ampia disponibilità a correggere il testo originario sulla base dei suggerimenti che il nostro ed altri Gruppi hanno proposto per conservare ai funzionari dei sopprimendi ruoli la specificità delle funzioni ed i diritti già acquisiti.

Nella impossibilità di inquadrarli tutti nella dirigenza, ma senza pregiudicarne la posizione in attesa della preannunciata nuova normativa sulla dirigenza, è stata disegnata una figura tipica collocabile tra quella del dirigente e quella del funzionario della nona qualifica funzionale.

Ai funzionari dei sopprimendi ruoli ad esaurimento, infatti, vengono attribuite non solo le funzioni di ricerca, di studio ed ispettive di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e quelle vicarie dei primi dirigenti, ma li si rende destinatari di funzioni delegate direttamente da parte del dirigente superiore e del direttore generale, mentre si conferma che il rapporto informativo per detti funzionari viene compilato dal direttore generale.

Si tratta, quindi, di una forte assimilazione alla funzione dirigenziale, resa più evidente dalla riserva, prevista dall'articolo 2 del testo nella Commissione, per il conferimento della metà dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente con le modalità dell'articolo 1, lettera *a*), della legge 10 luglio 1984, n. 301. Non si tratta, senatore Taramelli, di un privilegio, di una distorsione, di una deroga immotivata al regime del corso-concorso per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, ma soltanto della presa d'atto che quei funzionari, inquadrati nei ruoli ad esaurimento, erano già ritenuti idonei all'esercizio di funzioni dirigenziali che non esercitavano perchè non vi erano posti disponibili e che erano in attesa di esercitarle quando quei posti fossero stati disponibili.

Certamente, un provvedimento che si propone di mettere un po' d'ordine, sia pure parzialmente ed ancora in mancanza di un generale

disegno di riforma della pubblica amministrazione, in un settore delicato quale quello dei funzionari con attribuzioni dirigenziali, viene visto come il luogo di correzione di distorsioni, diseguaglianze ed anomalie spesso indotte da una normativa frammentaria e talvolta contraddittoria.

Il testo della Commissione ha cercato di accogliere alcune delle istanze più pressanti, ma molte sono rimaste necessariamente all'attenzione di una futura considerazione.

Si è carcato di dare uno spazio particolare anche al problema dei funzionari della amministrazione finanziaria dei ruoli ad esaurimento ai quali da tempo viene affidata, con provvedimenti formali, la reggenza di uffici che per legge debbono essere diretti da primi dirigenti. A questa esigenza è stata data una risposta con la disposizione del terzo comma dell'articolo 2 che soddisfa, tuttavia non come avrebbero meritato, quei 150 funzionari i quali per periodi di anni si sono sobbarcati, senza alcun compenso, l'esercizio della funzione dirigenziale nella sua interezza, dando prova di abnegazione, capacità e competenza e consentendo, quindi, alla amministrazione di svolgere appieno la sua attività nei diversi settori operativi.

Anche per il personale della amministrazione finanziaria, tuttavia, la soluzione del problema è legata alla riforma della amministrazione, che è il punto centrale della «questione fiscale» nel nostro paese.

Sul problema della proroga di due anni per il collocamento a riposo, per limiti di età, dei dirigenti generali ed equiparati o superiori, proroga da valere «fino alla entrata in vigore della legge sulla dirigenza» che, secondo le assicurazioni del Governo, nei prossimi due anni dovrebbe essere varata, il Governo ha presentato un emendamento soppressivo rispetto al quale io mi permetto di richiamare le considerazioni svolte in sede di Sottocommissione pareri della Commissione bilancio dai senatori Forte e Bollini, i quali hanno sottolineato come la proroga corrisponda alla linea di tendenza all'elevamento dell'età del pensionamento e come la medesima consentirebbe di non perdere la disponibilità di esperienze che, a livello di alta burocrazia, sono particolarmente preziose.

Se si riflette sulle ragioni e le modalità del progressivo depotenziamento della amministrazione pubblica nel nostro paese tra istituzione di amministrazioni straordinarie, nel dopoguerra, esodo imponente dei primi anni '70, trasferimento di poteri, funzioni e personale alle regioni, se si guarda alla crisi di efficienza di tutto ciò che è pubblico e ci si domanda quanto la scarsa efficienza della amministrazione sia all'origine delle difficoltà di funzionamento del nostro sistema politico, del rapporto tra Esecutivo e Legislativo, della stessa protesta fiscale, si può essere d'accordo nel ritenere che la razionalizzazione dell'esistente è un passaggio centrale verso il ripristino della funzionalità della amministrazione pubblica.

In questo, la conservazione di professionalità collaudate è indispensabile, anche se si comprendono le preoccupazioni per il ritardo, ancorchè non rilevante, della progressione di carriera degli altri funzionari, alla quale potrebbe ovviarsi, ove l'emendamento soppressivo del Governo non fosse mantenuto, con l'emendamento proposto dal relatore, senatore Murmura, che ringrazio vivamente per il profilo alto del suo impegno, sulla collocazione in soprannumero del personale trattenuto in servizio. Oltretutto, l'onere finanziario, secondo i calcoli acquisiti in sede di parere di bilancio, è largamente sopportabile dagli stanziamenti ordinari delle singole amministrazioni.

Concludendo, credo che il disegno di legge all'esame possa ritenersi, con tutti i limiti derivanti dalla sua natura e dall'ambito che esso circoscrive, un provvedimento equo. Non la soluzione, certamente, del problema della dirigenza, ma un contributo non secondario alla serenità di quanti lavorano con passione nell'amministrazione pubblica e quindi al ripristino della sua efficienza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, credo che il dibattito breve che qui si è svolto non abbia inciso sulle linee portanti del provvedimento, nè abbia confutato l'impostazione della relazione che, a nome della Commissione, ho sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Ho sentito soltanto alcuni rilievi circa l'accesso alla dirigenza degli appartenenti al ruolo ad esaurimento che attraverso questo provvedimento viene soppresso. In realtà, più che alla volontà e alla segnalazione della Commissione e delle forze parlamentari, la soppressione del ruolo ad esaurimento si deve all'introduzione della nona qualifica funzionale, avvenuta in maniera forse eccessivamente frettolosa, operata nella passata legislatura. Tale introduzione, all'inizio, non ebbe il sostegno e l'appoggio delle forze culturali e sindacali più avvedute. Mi si consenta di dire che si trattò più di una risposta alle istanze delle federazioni che non alle motivate richieste delle confederazioni. Infatti, questo ulteriore livello ha creato, o poteva creare, un esproprio di funzioni e competenze che leggi precedenti avevano posto in capo agli appartenenti al ruolo ad esaurimento.

Di talchè sorgeva il problema di evitare l'ulteriore mortificazione per coloro (circa 5.000 funzionari di prestigio e di preparazione elevata) che appartenendo ai ruoli ad esaurimento non avevano più una loro collocazione. Il ruolo nacque, come tutti sappiamo, per la impossibilità di gonfiare eccessivamente i ruoli della dirigenza, nel 1972, in occasione del decreto del Presidente della Repubblica, n. 748. Si ricorderà che fu anche agevolato un esodo attraverso il quale, come spesso avviene quando si verificano gli esodi, si allontanarono dalla pubblica amministrazione i migliori e i più qualificati che non solo potevano trovare facilitazioni nel collocamento in quiescenza, ma potevano anche trovare nelle libere professioni o nell'imprenditoria privata collocamento e utilizzazione particolarmente proficui.

Questo ruolo ad esaurimento, come ho detto, è stato successivamente gonfiato attraverso altre immissioni. I funzionari che ne facevano parte erano inquadrati quasi nell'area dirigenziale (non proprio nell'area dirigenziale); tanto che per essi la legge stabilisce - e da qui il parere negativo che sarà dato successivamente su alcuni emendamenti - che il loro trattamento economico sia rapportato e percentualizzato *ope legis* a quello dei dirigenti.

La Commissione, attraverso questo provvedimento e il primo inquadramento nella nona qualifica funzionale, ha posto a se stessa, al Governo e all'Aula il problema del collocamento di questi funzionari quasi dirigenti: essa ha ritenuto che permanesse nei loro confronti - da cui l'introduzione dell'articolo 2 e l'eliminazione dell'articolo 3 nel testo proposto dal Governo - la possibilità di una transitorietà permanente che consentisse di fruire dell'articolo 1 della legge n. 301, quello cioè che prevede una immissione

parcellizzata e percentualizzata, in parte attraverso il metodo comparativo e in parte attraverso altri sistemi, ivi compreso quello della provvista esterna (che, stranamente, proprio in quest'Aula del Senato venne previsto per la fase transitoria ed espunto, attraverso l'articolo 6 della legge n. 301, dalla fase definitiva). Sarebbe invece stato forse più logico, puntuale e corretto prevederlo per la ammissione a regime e non piuttosto per la fase transitoria che doveva sanare particolari situazioni, dettate anche dall'inerzia del legislatore e dalle dimenticanze dell'amministrazione.

È però vero che il sistema transitorio (e, perchè no?, anche quello definitivo) ha trovato per volontà del Parlamento una serie di deroghe. Moltissimi ministeri, dalle finanze al tesoro, dai trasporti, per quanto concerne la motorizzazione civile, ai lavori pubblici, per quanto concerne il CER, nonchè la marina mercantile e la pubblica istruzione, hanno fatto approvare delle deroghe.

Credo dunque che in sede di esame della nuova legge sulla dirigenza che, mi risulta, il Ministro per la funzione pubblica ha quasi esaurito nella sua stesura, bisognerà rivedere il problema dell'accesso definitivo alla prima dirigenza: il sistema ipotizzato dal legislatore nel 1984 ha infatti manifestato tutte le sue carenze e tutte le sue impostazioni eccessivamente ideologizzate, caratteristiche mai tra le più nobilitanti della qualità della produzione legislativa. Abbiamo visto dunque accessi rinviati, differiti, funzioni dirigenziali in capo a funzionari che la qualifica dirigenziale non avevano, una transitorietà ed una provvisorietà divenute di carattere permanente nella pubblica amministrazione. Nasce da qui la proposta di ulteriore modifica dell'articolo 2, rispetto al testo licenziato dalla Commissione, presentata dal Governo, proposta che io ritengo meritevole in quanto vuole chiudere il periodo della transitorietà nell'accesso alla qualifica di primo dirigente.

Vi sono poi altre norme, altri articoli sui quali nella relazione scritta vi è chiarificazione e ci sono emendamenti ed articoli nei cui confronti sono stati proposti emendamenti, alcuni dei quali addirittura soppressivi. In sede di esame degli articoli un riferimento ed una valutazione sul contenuto di queste singole norme saranno più puntuali.

Ritengo, però, che il problema della pubblica amministrazione, in un periodo nel quale forse troppo si parla e poco si fa in tema di riforme istituzionali, sia il problema centrale dello Stato italiano: questo se noi vogliamo rendere fattibili le leggi e rispondere alle esigenze di una amministrazione pubblica in cui i funzionari siano scelti non soltanto per le loro cognizioni giuridiche universitarie, ma perchè risultano ancorati e raccordati alle realtà, se vogliamo anche giuridiche, più contemporanee e vive del paese e della società.

Credo che questo provvedimento, nel sopprimere i ruoli ad esaurimento e nel dare ai funzionari che tali ruoli costituiscono il riconoscimento che ad essi si deve (perchè indiscutibilmente sono tra i migliori e tra i più preparati della pubblica amministrazione), nonchè nel prevedere determinate norme per la dirigenza e nel facilitare la chiusura di molte situazioni inquietanti, si muova in questa linea e in questa direzione. È per tale motivo che, chiudendo per parte mia la discussione generale, non posso che raccomandare l'approvazione del testo con quelle modifiche ed integrazioni che l'Assemblea del Senato riterrà di dover introdurre. Nel contempo ringrazio quanti in Commissione ed in Aula, sia pure da diversi punti di vista, hanno mosso appunti e rilievi ma non hanno contestato la bontà generale dell'impianto di

questo provvedimento che, presentato dal Governo e migliorato dal Senato, vuol chiudere una pagina ed aprirne un'altra più ampia nella prospettiva della riforma della pubblica amministrazione e della dirigenza, che tutti a parole auspichiamo ma che ora dobbiamo tradurre nei fatti, cioè in una produzione legislativa più moderna e completa. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per la funzione pubblica.

CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, parto dall'ultima considerazione del senatore Murmura il quale giustamente, anche sulla base di quanto ascoltato finora in Aula, fa riferimento all'esigenza di una produzione legislativa nel settore della pubblica amministrazione che riduca l'appesantimento burocratico della nostra organizzazione, dei nostri procedimenti e di tante altre questioni che qui cito ma che sono certamente presenti all'attenzione dei senatori che seguono in modo particolare questo settore.

Vorrei innanzitutto far notare al senatore Taramelli che il provvedimento presentato dal Governo non costituisce l'inizio della riforma della pubblica amministrazione, ma semmai ne è una precondizione. Insieme alla vicenda registratasi in relazione al provvedimento sulla nona qualifica funzionale, esso costituisce un tentativo di eliminare tutti gli ostacoli piccoli e grandi esistenti. Si tratta di ostacoli che in realtà rendono difficile qualsiasi approccio legislativo ad un ammodernamento della pubblica amministrazione.

Nell'ambito dell'esigenza di sopprimere il ruolo ad esaurimento che qui consideriamo (ruolo ad esaurimento che, anzichè diminuire, è aumentato negli anni sia pure in forza di disposizioni di legge varate dal Parlamento), è ovvio che la soppressione di detti ruoli non poteva non portare alla soppressione delle persone fisiche. Non è una battuta, ma il tentativo di spiegare come la permanenza di un'anomalia – qual è quella di un ruolo ad esaurimento che anzichè esaurirsi aumenta – renda necessaria una risposta che, pur sopportando delle anomalie (su ciò convengo con alcune delle analisi compiute dal senatore Taramelli), rimuova in via definitiva questa zona di limbo, forte di oltre 5.000 persone, in cui si trovano soggetti che non sono nella nona qualifica funzionale nè sono primi dirigenti.

L'impostazione originaria del Governo tendeva a dare un punteggio preferenziale per la partecipazione al concorso dirigenziale per la nomina a primo dirigente. La Commissione nella sua valutazione autonoma ha ritenuto opportuno introdurre, in particolare per l'amministrazione delle finanze, un discorso più generale teso a riconoscere una norma di maggior favore, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, al personale che si trovava all'interno del ruolo ad esaurimento. Prendendo atto dell'orientamento della Commissione, al Governo è sembrato giusto realizzare un'operazione più completa che consente di garantire quel minimo di equilibrio tra un dovuto riconoscimento al personale interessato (ripeto, oltre 5.000 unità) che non può transitare interamente nella prima dirigenza, ma che ha al suo attivo anni di lavoro responsabile ed apprezzabile, e l'esigenza di non coprire interamente i posti di primo dirigente con detto personale. Pertanto si è pensato di riservare a tale categoria, a partire da oggi e fino al riassorbimento, la metà dei posti di primo dirigente con il criterio dello

scrutinio comparativo: esso rappresenta di per sè un concorso, se si tiene conto del fatto che vi è una grande disparità numerica tra posti disponibili ed aspiranti provenienti dal ruolo ad esaurimento. Lo scrutinio comparativo quindi non è una finzione, ma certamente una selezione. Contestualmente, per l'altra metà dei posti di primo dirigente, restano validi i canali di reclutamento previsti dalla citata legge n. 301 del 1984.

Mi rendo conto che è possibile criticare l'emendamento del Governo affermando che per alcuni anni si sottrae all'accesso dall'esterno la metà dei posti disponibili di primo dirigente.

È però anche vero che abbiamo una folta presenza di funzionari che spesso hanno retto uffici che dovevano essere diretti da primi dirigenti: a questi funzionari è giusto che il Governo e il Parlamento diano un minimo di riconoscimento. Noi riteniamo che questa sia una linea di equilibrio che contempera l'esigenza di apporto di energie esterne con quella del riconoscimento al citato personale ai fini del conseguimento della qualifica di primo dirigente: tale soluzione consente di ricreare la precondizione, cui accennavo poc'anzi, per le misure legislative più approfondite che dovranno intervenire nel quadro della riforma della dirigenza, per la quale il Governo spera di essere per la fine di settembre pronto a presentare un disegno di legge. A tale proposito, vorrei dire al senatore Lombardi che spero che il suo sia solo un *lapsus*: se il Governo presenterà apposito disegno di legge a settembre, voglio augurarmi che la riforma della dirigenza possa essere approvata prima di due anni, in modo da avere uno strumento di governo più puntuale e preciso.

Sono convinto, senatore Taramelli, che il Gruppo comunista voterà, proprio sulla base di quanto lei ha detto, a favore di alcuni emendamenti soppressivi presentati dal Governo. Per quanto riguarda l'elevazione di due anni per il collocamento a riposo dei dirigenti generali, vorrei dire al senatore Lombardi – che ha sollevato tale questione – che in linea di principio oggi il Governo ha già questa facoltà. Pertanto, non avrei difficoltà ad accogliere un invito del Parlamento sotto forma di ordine del giorno. D'altra parte va anche considerato che, alla vigilia della riforma della dirigenza, l'approvazione di una norma che eleva la permanenza in servizio di due anni fa correre il rischio che si crei un effetto di trascinamento inimmaginabile all'interno della pubblica amministrazione. Infatti, verrebbe introdotta una differenziazione di tipo biologico: se è bravo un direttore generale, perchè non mantenere per gli stessi meriti un dirigente superiore, un primario ospedaliero, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, i capi di stato maggiore, e chi più ne ha più ne metta?

MURMURA, *relatore*. I militari hanno già la cosiddetta «ausiliaria».

CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Ad ogni modo, l'estensione del mantenimento in servizio rischierebbe di essere, alla vigilia della presentazione del disegno di legge sulla riforma della dirigenza, se non devastante, certamente non coerente. Peraltro, poichè questa facoltà esiste per il Consiglio dei ministri (ed è stata recentemente esercitata per un direttore generale) nulla impedisce che per un certo numero di dirigenti – magari sulla base di un eventuale ordine del giorno che il Governo accoglierebbe come raccomandazione – si possa introdurre un orientamento non codificato in una norma di legge.

Per tali motivi mi permetto di insistere per l'approvazione dell'emendamento soppressivo presentato dal Governo su tale norma. Come il senatore Lombardi sa, anche nell'altro ramo del Parlamento venne proposto il mantenimento in servizio per alcune categorie assimilabili ad altre che già vanno in quiescenza a settant'anni – era il caso dei primari ospedalieri rispetto ai professori universitari – ma la Camera bocciò tale proposta.

Gli emendamenti del Governo, facendo tesoro delle indicazioni fornite dalla Commissione, tendono a rendere questo provvedimento uno strumento non appesantito, utile alla rimozione degli ostacoli che maggiormente si presentano sulla strada del nuovo processo legislativo all'interno della pubblica amministrazione. Ovviamente, molte altre esigenze non sono state previste nel provvedimento – come ha sottolineato il senatore Lombardi – mentre altre probabilmente verranno escluse con l'approvazione degli emendamenti soppressivi presentati dal Governo, sui quali richiamo l'attenzione dell'Assemblea.

Abbiamo l'esigenza di non intervenire in maniera eccessivamente puntuale su materie riservate alla contrattazione sindacale. Infatti, permanenti «intromissioni» del genere rischierebbero di rendere di gran lunga più difficile il rapporto Governo-sindacati nell'ambito dei rinnovi contrattuali.

Se vogliamo rivedere la legge n. 93, relativa al pubblico impiego, bene, il Governo è disponibile; ma con grande chiarezza dobbiamo separare le materie riservate alla disciplina di legge da quelle riservate alla contrattazione. Se di volta in volta, in ogni provvedimento, introduciamo elementi legislativi che comunque incidono nella materia riservata alla contrattazione, credo che questo Governo nè oggi, nè quando sarà fatta la riforma della dirigenza, nè con altra legge di disciplina della pubblica amministrazione potrà governare la materia, dato questo scambio permanente di competenze. Vi è poi l'interfaccia del movimento sindacale che finisce col concordare con il Governo alcune cose, che invece sono riservate all'attività legislativa dei due rami del Parlamento.

Per tali motivi, gli emendamenti soppressivi che noi proponiamo o il parere negativo che esprimeremo su alcuni emendamenti parlamentari vanno nella direzione di conservare netta la separazione tra area riservata alla contrattazione tra Governo e sindacati e area riservata ovviamente alla disciplina legislativa. In questa direzione, condividendo naturalmente l'auspicio del senatore Murmura, spero che il provvedimento possa essere rapidamente approvato per passare all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento e concludere il proprio *iter* possibilmente prima delle ferie estive. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana, anche perchè alcuni emendamenti sono ancora all'esame della Commissione bilancio.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,40)*.

DOTT. EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 135

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

BATTELLO ed altri. - «Abolizione della pena dell'ergastolo» (1133), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (1142) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985» (1144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

«Accettazione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984» (1145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987» (1146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione.